



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Class. DG ABAP 34.43.01 / fasc. 20.167.1/2019
SS PNRR 34.43.01 / fasc. 10.83.1/2021
SS PNRR 34.43.01 / fasc. 47.2/2022

Allegati:

M Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7893]
(va@pec.mase.gov.it)

M Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7893]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
-Sezione autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)
-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
(sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto: [ID_7893] **PROVINCIA DI BRINDISI: Impianto eolico composto da 10 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, per un totale di 60 MW, con 30 MW di sistema di accumulo, da realizzarsi nei comuni di Mesagne (BR), Torre Santa Susanna (BR) e Latiano (BR).**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: Società Enel Green Power Puglia S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

E. p.c.

M Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
(sabap-br-le@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, abrogato dal d.P.C.M. n. 57 del 2024 a decorrere dal 18/05/2024.

VISTO il d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, che ha abrogato il d.P.C.M. n. 169 del 2019 a decorrere dal 18/05/2024, fatto salvo quanto previsto all’art. 41, rubricato *“Norme transitorie e abrogazioni”*, del medesimo d.P.C.M. n. 57 del 2024.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (v. l’art. 23, rubricato *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*, del d.P.C.M. n. 57 del 2024).

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (v. art. 23, comma 3, del D.P.C.M. n. 57 del 2024).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO che La Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che tale Piano persegue in particolare: "... la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità".

CONSIDERATO la **Enel Green Power Puglia S.r.l.**, con nota prot. n. 30 del 22/12/2021, ha presentato all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'allora competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di un "Impianto eolico composto da 10 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, per un totale di 60 MW, con 30 MW di sistema di accumulo, da realizzarsi nei comuni di Mesagne (BR), Torre Santa Susanna (BR) e Latiano (BR)".

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 23393 del 24/02/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet del relativo avviso, del progetto, del SIA e dei relativi allegati, come anche il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006 a far data dalla suddetta pubblicazione, ovvero dalla data del 24/02/2022.

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 7976 del 01/03/2022 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce di esprimere il proprio parere endoprocedimentale nonché al Servizio II e al Servizio III della Direzione generale ABAP di trasmettere il proprio contributo istruttorio in merito all'intervento in esame.

CONSIDERATO che la **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC** dell'allora Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. 2256 del 05/04/2022, ha formalizzato alla Società proponente una richiesta di integrazioni.

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 13065 del 05/04/2022 ha formalizzato all'Autorità competente la seguente richiesta di integrazioni:

«(...)

In riferimento al progetto in argomento e alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D. lgs. 152/2006; sentito per le vie brevi il Servizio II-Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP; al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, si chiede di acquisire dal proponente la seguente documentazione integrativa alla documentazione progettuale e al SIA, già presentati con l'istanza VIA:

1. Con riguardo alla tutela archeologica, considerato che dall'esame dello Studio redatto da professionista abilitato (come previsto dal co. 1 dell'articolo 25 del D.Lgs. 50/2016) (cfr. elaborati VIA2/PROGETTO DEFINITIVO\GRE.EEC.R.26.IT.W.35796.00.023.00 e GRE.EEC.D.26.IT.W.35796.00.024.00), si rileva un potenziale archeologico ALTO per quasi tutti gli aerogeneratori e rischio che può essere valutato come

MEDIO per tutto il percorso del cavidotto, si ritiene necessario che il Proponente si attivi in via preliminare, già nella fase di predisposizione del PFTE, al fine di perfezionare, con la Soprintendenza territorialmente competente, l'accordo previsto dal co. 14 del medesimo art. 25 del D. Lgs. 50/2016. Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate, qualora il Soprintendente ritenga necessario attivare la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, alla predisposizione della "Relazione finale" di cui al co. 9 del citato art. 25 indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici, considerato che solo grazie ad un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d'opera di testimonianze archeologiche, coerentemente con quanto previsto dall'art. 23, co. 5 e 6 (verifiche preventive dell'interesse archeologico nella predisposizione del PFTE) del D.lgs. 50/2016.

Si ritiene necessaria la presentazione di una proposta di Piano operativo, da concordare nell'ambito del citato accordo con gli Uffici di competenza. Tale Piano deve indicare, sulla base delle indicazioni raccolte nel corso delle indagini prodromiche indirette descritte nel co. 1, la localizzazione e le modalità di attuazione delle indagini (prospezioni geofisiche, sondaggi geognostici, trincee o saggi di scavo) finalizzate a conseguire la conoscenza preventiva dell'area destinata ad ospitare la nuova opera necessaria per ridurre al minimo eventuali prolungamenti dei tempi di esecuzione a seguito di rinvenimenti archeologici imprevisti.»

CONSIDERATO che la **Enel Green Power Puglia S.r.l.**, con nota prot. 19 del 08/04/2022, ha presentato richiesta di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa di cui alle suddette note della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dell'allora Direzione generale ABAP per un periodo complessivo di 60 gg, accolta dall'Autorità competente con nota prot. n. 64934 del 24/05/2022.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce**, con nota prot. n. 5766 del 08/04/2022, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale in merito all'intervento proposto: «(...)

PREMESSA: CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

*L'impianto in oggetto è costituito da **10 aerogeneratori** di altezza totale di **220 m** (altezza della navicella 135 m + rotore tripala diametro 170 m) per una potenza complessiva pari a 60,00 MW. Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico in oggetto devono pertanto essere valutati, oltre che nell'area ristretta o di intervento estesa approssimativamente in un intorno di **circa 1,5-2 km**, anche in relazione ad **un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva** degli aerogeneratori, che nel caso specifico risulta pari a **11.00 km** (ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.09.2010, allegato IV, paragrafo 3.1.lett. b). Tale buffer interferisce con i territori comunali di Mesagne, Brindisi, Cellino San Marco, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre S. Susanna, Oria, Latiano, Francavilla Fontana, San Michele Salentino e San Vito dei Normanni e lambisce i territori di Guagnano e Salice Salentino in provincia di Lecce, Avetrana e Manduria in provincia di Taranto. Non ci si potrà esimere, comunque, dall'esaminare, in taluni casi, anche gli episodi paradigmatici presenti all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014.***

Nel quadro di riferimento del PPTR l'area vasta interessata dall'intervento ricade nell'Ambito Territoriale "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR) nella Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina" e l'Ambito Territoriale "Tavoliere Salentino" (allegato 5.10), nelle Figure Territoriali "Terre D'Arneo" e "Le Murge Tarantine".

CONTESTO PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO

Nelle aree contermini, all'interno del buffer dei 11 km, sono presenti i principali beni di seguito elencati, per i quali, per alcuni, sono state valutate in maniera sintetica le interazioni con gli aerogeneratori.

Componenti Geomorfologiche.

ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Lame e gravine: nel territorio comunale di Torre Santa Susanna il Canale delle Torri;

Doline, Inghiottitoi: numerose presenze nei territori di Latiano a nord della SSE, di Torre Santa Susanna a sud-est dell'abitato e altre nel territorio comunale di Mesagne, Erchie e San Pancrazio Salentino;

Grotte: nel territorio comunale di Oria grotta a sud est della Masseria Palombara in c.da Vintalora; grotta a nord della Masseria Case Grandi; nel territorio comunale di Manduria grotta a nord-ovest della Masseria Scapolata nei pressi del confine comunale con il territorio di Oria; le grotte nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino Sant'Angelo; Grave del Tabacco; Voragine della masseria Forleo;

Versanti: nel territorio comunale di Oria i versanti individuati dei colli sui quali sorge l'organismo urbano.

Componenti idrologiche.

BENI PAESAGGISTICI.



Fiumi e torrenti, acque pubbliche: nei territori comunali di Francavilla Fontana, Oria, Latiano, Mesagne e Brindisi il Canale Reale (tutelato ope legis come fiume);

- **ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.**

Reticolo idrografico di connessione della R.E.R: a cavallo dei territori comunali di Mesagne e Brindisi il Canale presso Masseria Torricella e il Canale località Mondonuovo e Masseria Moccari, nel territorio di Mesagne il Canale della Capece; nel territorio di Torre Santa Susanna il Canale delle Torri; nel territorio di Oria il canale presso Masseria Danusci; a cavallo dei territori comunali di Sandonaci e San Pancrazio Salentino il canale della Lamia; nel territorio comunale di Sandonaci il Canale della Lacrime-Canale Pesciamana; nel territorio comunale di Francavilla Fontana il canale Vallone Bax.

In particolare

- l'aerogeneratore WTG-05 è posto a circa 800 m dal Canale delle Torri nel territorio di Torre Santa Susanna;

Componenti botanico vegetazionali.

- **BENI PAESAGGISTICI.**

Boschi e foreste (tutelati per legge ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) indicati nel PPTR come "Boschi" nel territorio comunale di Latiano due vaste aree nei pressi di Masseria Scaracci e Masseria Carroni Nuovi; nel territorio comunale di Torre Santa Susanna nei pressi della Masseria Palombara, nel territorio comunale di Mesagne a sud di Masseria Bosco Colombo; nel territorio comunale di Brindisi aree boscate nei pressi della Masseria Barone, della Masseria Torricella; della Masseria Prete; Della Masseria Lucci, della Masseria Albanesi; nel territorio comunale di Cellino San Marco il vasto Bosco di Curtipetrizzi – in corrispondenza dell'omonima Masseria, numerose aree a nord del nucleo urbano di San Pancrazio Salentino;

- **ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.**

Aree di rispetto dei boschi e diverse aree di formazioni arbustive in evoluzione naturale, alcune delle quali in prossimità dell'area ristretta d'intervento;

▪ **Componenti delle Aree protette e dei Siti Naturalistici.**

- **BENI PAESAGGISTICI.**

Parchi e Riserve (Boschi di Santa Teresa e dei Lucci "Riserva naturale Regionale Orientata" L.R. n. 23 del 23.12.2002).

- **ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.**

Sito di Rilevanza naturalistica ("Bosco Curtipetrizzi");

aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali.

▪ **Componenti culturali e insediative.**

- **BENI PAESAGGISTICI.**

Immobili e aree di notevole interesse pubblico: D.M. 19.05.1971 Cellino San Marco PAE 0011Bosco Curto Petrizzi; D.M. 01.08.1985 Torre Santa Susanna PAE 0131 zona Le Torri, ricadente nel comune di Torre S. Susanna; D.M. 16.03.1998 Oria PAE 0094; D.M. 01.08.1985 Oria PAE0133; D.M. 01.08.1985 Oria PAE0132;

In particolare

- gli aerogeneratori WTG-05, WTG-06, WTG-10, WTG-09 e WTG-08 sono collocati rispettivamente nelle immediate vicinanze dell'area D.M. 01.08.1985 Torre Santa Susanna PAE 0131 zona Le Torri";

Zone gravate da usi civici validate;

Zone di interesse archeologico (vincolo diretto D.M. 28.05.1991 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località "Muro Maurizio (Masseria Muro)"; vincolo indiretto D.M. 28.05.1991 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località "Muro Maurizio (Masseria Muro)"; vincolo diretto D.M. 06.08.1971 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località "Muro Tenente"; vincolo diretto D.M. 20.07.1988 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località "Malvindi – Campofreddo"; vincolo indiretto D.M. 20.07.1988 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località "Malvindi – Campofreddo"; vincolo diretto D.M. 24.08.1995 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Torre Santa Susanna in località "S. Pietro a Crepacore"; vincolo diretto D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Latiano in località "Masseria Asciuolo"; vincolo indiretto D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Latiano in località "Masseria Asciuolo"; vincolo diretto D.M. 03.07.2002 – L. 490 del 1999 nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino presso "Li Castelli"; vincolo diretto D.M. 12.10.2000 – L. 490 del 1999 nel territorio comunale di San Donaci c/o "Masseria Monticello; vincolo diretto D.M. 04.06.2002 – L. 490 del 1999 nel territorio comunale di Brindisi in località "Masseria Buffi"; vincolo diretto D.M. 15.10.1985 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Oria in località "Monte Papalucio"; vincolo indiretto D.M. 15.10.1985 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Oria in località "Monte Papalucio").

In particolare:

- gli aerogeneratori WTG-02, WTG-01, WTG-04 e WTG-03 e sono collocati rispettivamente a ca. 1,3 km, 1,7 km, 2, 1 km e 2,3 km dalla zona di interesse archeologico in località "Muro Tenente";
- gli aerogeneratori WTG-05, WTG-06, WTG-10, WTG-09 e WTG-08 sono collocati rispettivamente a ca. 1 km, 1,8 km, 1,8 km, 2 km e 2,2 km dalla zona di interesse archeologico in località "S. Pietro a Crepacore";
- l'aerogeneratore WTG-07 è collocato a 3 km dalla zona di interesse archeologico in località "Muro Maurizio (Masseria Muro)" e a 3,3 km dalla zona di interesse archeologico in località "Malvindi – Campofreddo".

- **ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.**

Testimonianze della stratificazione insediativa:

- Siti interessati da beni storico culturali (tra le numerose testimonianze presenti si segnalano in particolare quelle poste nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori: nel territorio comunale di **Mesagne** della Masseria gli Speciali; nel territorio comunale di **Torre Santa Susanna** le masserie La Grandizia, Spinelli, Capitan Pietro e la Chiesa di San Pietro delle Torri con vincolo architettonico diretto (D.M. 25.01.1982);
- Aree a rischio archeologico (nel territorio comunale di **San Donaci** si segnalano le aree a rischio archeologico in località Masseria Palazzo (villa rustica romana), Masseria Muina (ruderi), San Miserino (zona di interesse archeologico), Masseria Falco (villa rustica romana), Cava della Mariana (stazione preistorica); nel territorio comunale di **Manduria (TA)** si segnala l'area a rischio archeologico in località Casa Mero; nel territorio comunale di **Avetrana (TA)** si segnala l'area a rischio archeologico in località Monte Maliano (stazione preistorica)

Aree di rispetto delle Componenti culturali insediative:

- Siti storico culturali;
- Zone interesse archeologico

Città consolidata: Mesagne, Latiano, Torre Santa Susanna, Erchie, San Pancrazio Salentino, Oria. Inoltre sono censibili alcuni organismi urbani posti a distanze di poco superiori ai 10 km individuati dal buffer e comunque nel buffer di 20km: Brindisi; Tukuran; San Pietro Vernotico; Cellino San Marco; Sandonaci; Guagnano; Salice Salentino; Avetrana; Manduria; Francavilla Fontana.

In particolare il nucleo urbano di **Mesagne** sorge a **circa 3 km** dagli aerogeneratori WTG-01, WTG-2, WTG-3; il nucleo urbano di **Torre Santa Susanna** a circa a **circa 3 km** dagli aerogeneratori WTG-10 e WTG-09, il nucleo urbano di **Latiano** sorge a **circa 5 km** dagli aerogeneratori WTG-01, WTG-02, WTG-03 e WTG-04.

Aree di Rispetto delle Componenti Culturali: Rete tratturi; Siti storico culturali.

▪ **Componenti dei valori percettivi**

- **ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.**

Luoghi Panoramici (in corrispondenza dei colli sui quali sorge la città di Oria D.M. 16.03.1998 Oria PAE 0094. In particolare Castello D.M. 02.03.1952)

Strade a Valenza Paesaggistica (ex-SS605 oggi SP2bis_BR; SP 51_BR "Limitone dei Greci"; SP 70_BR; SP 69_BR; SP 74_BR; SP 75_BR; SP 63_BR.

In particolare

- gli aerogeneratori WTG-06, WTG-08, WTG-09, WTG-10 distano meno di 800 m dalla SP 51_BR "Limitone dei Greci"; e gli aerogeneratori WTG-05, WTG-07 distano circa 1500 m dalla medesima strada. Come si dirà più avanti, il suddetto percorso coincide in tutto o in parte con il salto di quota determinato da un'increspatura morfologica corrispondente alla paleoduna estesa ad arco.

Coni visuali (in corrispondenza del nucleo urbano di Oria, insiste l'UCP di cui si dirà ampiamente più avanti)

▪ **Beni culturali** (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Parte Seconda)

Ai fini della sintetica ricognizione si riportano di seguito, per ogni Comune rientrante nell'area buffer di 11 km o intersecato dalla stessa, il numero dei beni culturali (beni architettonici e dei beni archeologici) tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, di proprietà pubblica o privata. A tali beni si aggiunge la ricognizione (non esaustiva) di ulteriori beni tutelati ope legis ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico individuati sulla base di conoscenze dirette e/o indirette, indagini bibliografiche, le cui tipologie architettoniche e archeologiche sono alquanto diversificate.

▫ **BRINDISI**

beni archeologici

- Località San Giorgio (Masseria Masina): resti di un complesso rurale romano (vicus) ascrivibile al III sec. d.C., sorto lungo la via Appia (D.M. 02.11.1996)

- Località Masseria Buffi: resti archeologici di un insediamento agricolo di età romana ascrivibile al I-IV sec. d.C. (D.M. 04.06.2002)

▫ CELLINO SAN MARCO

beni architettonici

- Palazzo baronale (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)
- Scuola elementare in via Marconi (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)
- Chiesa parrocchiale di S. Marco Evangelista (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)

▫ ERCHIE

beni architettonici

- Castello - Palazzo Ducale (D.M. 29.03.1991)
- Chiesa Santuario di S. Lucia (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)
- Chiesa Madre (Natività) (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)
- Chiesa S. Salvatore (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)
- Calvario (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)
- Scuola Deledda (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)

▫ LATIANO

beni architettonici

- Palazzo Imperiali (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)
- Torre del Solise (21.06.1979 – 02.11.1987 – 10.05.1994)
- Torre del Solise - Zona Di Rispetto (08.05.1999)
- Chiesa Maria Ss Del Rosario (Decl. 13.09.2021)
- Chiesa del Ss. Crocifisso (10.03.2011)
- Chiesa di Sant'Antonio (28.11.2011)
- Chiesa Santa Maria della Neve (10.03.2011)
- Chiesa dell'Addolorata (09.03.2011)
- Stazione Ferroviaria (artt. 10 e 12 D. Lgs- 42/2004)
- Chiesa Ss. Sacramento (29.02.2011)
- Chiesa di San Donato (09.03.2011)
- Cripta di Sant' Angelo (26.05.1997)
- Palazzo De Nitto (23.03.2021)
- Palazzo Longo (07.07.2015)
- Teatro Olmi (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Scuola F. Errico (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Giardini Pubblici (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

beni archeologici

- Località Masseria Asciculo: struttura messapica in opera quadrata isodolica databile al IV sec. a.C. (D.M. 20.07.1989)

▫ MESAGNE

beni architettonici

- Chiesa S. Anna (Not. 11.10.1911)
- Chiesa di S. Domenico (Not. 11.10.1911)
- Edificio Casa Taberino (D.M. 06.11.1924)
- Torre e mura di cinta (Not. 11.11.1911)
- Edificio (Not. 11.11.1911)
- Edificio Palazzo Scalera (Not. 11.11.1911)
- Edificio Palazzo Cavalieri (D.M. 16.11.1971)
- Castello Granafei (D.M. 16.07.1966)
- Chiesa e Convento del Carmine (Not. 24.09.1931)
- Chiesa Mater Domini (Declaratoria 28.07.1979)
- Ex Convento dei Domenicani (D.M. 08.03.1982)
- Chiesa S. Maria di Betlem e convento (declaratoria 27.06.1985)
- Ex Convento dei Celestini (D.M. 28.03.1987 – 03.11.1987)
- Chiesa S. Maria di Loreto (declaratoria 27.09.1985)
- Casa Cantoniera linea TA-BR (19.05.2014)
- Chiesa di S. Miserino in loc. Masseria Monticello (D.M. 07.02.1998)

beni archeologici

- Località Muro Tenente: resti di un insediamento pluristratificato, con fasi di occupazione dalla preistoria fino all'età messapica, quando l'abitato raggiunge la massima estensione e viene munito di una cinta muraria (D.M. 06.08.1971)
- Località Muro Maurizio (Masseria Muro): insediamento messapico fortificato, con precedenti fasi di occupazione risalenti all'età del Bronzo e continuità di vita fino all'epoca romana (D.M. 28.05.1991)
- Località Malvindi – Campofreddo: insediamento rurale romano e complesso termale (D.M. 20.07.1988)
- Via Castello: insediamento protostorico con annessa necropoli di età ellenistica (D.M. 24.03.1999)

▫ ORIA

beni architettonici

- Castello Svevo – Edificio (02.03.1952)
- Castello Svevo - Zona Di Rispetto (24.05.1955 – 19.09.1951)
- Ed. Adiacenti Castello Svevo (Zona Di Rispetto) (19.09.1951)
- Parco Montalbano (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Basilica Cattedrale S. Maria Assunta (Decl. 19.07.1984 – D.D.R. 25.05.2007)
- Episcopio (14.05.1983)
- Monastero di San Barbato/San Benedetto (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Chiesa di San Barbato/San Benedetto (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Chiesa S. Francesco Da Paola (12.12.1983)
- Sedile (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Chiesa di San Basilio (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Ex – Pretura (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Chiesa S. Giovanni Battista (Decl. 10.07.1984)
- Primo Istituto Comprensivo "De Amicis - Milizia" (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Chiesa di San Francesco d'Aassisi (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Ex - Ospedale Martini (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Chiesa S. Domenico (Decl. 27.04.1989)
- Convento dei Domenicani (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Immobile Casa della Missione (02.08.2013)
- Immobile Casa dei Vincenziani (02.08.2013)
- Palazzo Martini - Carissimo, poi Sede Del Municipio (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Porta Manfredi (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Porta Della Piazzella, poi di Taranto, poi Degli Ebrei (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)

beni archeologici

- Monte Papalucio: area archeologica in cui è documentata una intensa frequentazione culturale dalla metà del VI fino al III sec. a.C. (D.M. 15.10.1985)
- Via Erodoto: area archeologica con strutture che si collocano cronologicamente dal periodo arcaico all'età imperiale romana, con diversa destinazione nelle varie fasi di occupazione (D.M. 20.05.1994)
- Castello Svevo: testimonianze archeologiche databili dall'età del Bronzo finale-età del Ferro all'età ellenistica e dall'età altomedioevale all'età moderna rinvenute all'interno di alcuni vani a piano terra e nel cortile (D.D.R. 18.11.2010)
- Piazza Cattedrale: rinvenimenti archeologici che documentano una prima occupazione dell'area dell'acropoli della messapica Hyrie dal II millennio al IV sec. a.C., con una seconda fase di frequentazione del sito a partire dal XIII-XIV sec. d.C., in concomitanza con la costruzione della cattedrale romanica (D.M. 12.06.1997)

▫ SAN DONACI

beni architettonici

- Tempio di S. Miserino o Minervino (D.M. 16.06.1995 rett. 08.04.1998)

beni archeologici

- Località Masseria Monticello: insediamento rurale di età romana esteso intorno alla chiesa di San Miserino (D.D.G. 12.10.2000);

▫ SAN PANCRAZIO SALENTINO

beni architettonici

- Chiesa di S. Antonio (D.M. 21.03.1988)
- Masseria Lamia (D.M. 07.02.1998)

beni archeologici

- Località Li Castelli: insediamento messapico (D.M. 03.07.2002)
- Località Masseria Pezza: necropoli di età medievale (D.M. 07.07.1993)

▫ TORRE S. SUSANNA

beni architettonici

- Castello di Conti Filo (D.M. 30.09.1971)
- Chiesa S. Pietro delle Torri detta Crepacore (D.M. 25.01.1982 – D.M. 01.08.1985)
- Chiesa S. Maria degli Angeli (Galaso) (Decl. 22.04.1986)
- Mass. Santoria Vecchia – Cripta di S. Leonardo e S. Giov. Battista (D.M. 18.12.2002)
- Mass. Arciprete (D.M. 07.10.2013)

beni archeologici

- S. Pietro a Crepacore: area archeologica con resti di strutture abitative ascrivibili al II-III sec. d.C. e necropoli di VII sec. d.C. relazionata alla chiesa (D.M. 24.08.1995)
- Località Masseria Canali: asse viario di età messapica (D.M. 13.07.2011)

La ricognizione dei beni secondo il buffer delle aree contermini riporta un censimento estremamente denso di beni paesaggistici e culturali che contribuiscono a definire un paesaggio “espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” (cfr. art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

DESCRIZIONE DEL CONTESTO

In riferimento al PPTR, l’area interessata dall’intervento ricade in due distinti ambiti Territoriali: ne “La piana brindisina” (cfr. allegato 5.9 – PPTR) e nel “Tavoliere Salentino” (cfr. allegato 5.10 – PPTR). Per larga parte l’area di interesse compresa nel **buffer dei 11 km** ricade ne “La campagna brindisina” e in particolare la Figura territoriale “Campagna irrigua della piana brindisina”, mentre la restante porzione posta a sud che ricade nel “Tavoliere Salentino” interessa le Figure territoriali “La terra dell’Arneo” e lambisce “Le Murge Tarantine”.

I comuni della “Campagna irrigua della piana brindisina” sono: Mesagne, Latiano, Oria; Torre S. Susanna, Erchie, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico, Brindisi, San Vito dei Normanni; San Michele Salentino; Francavilla Fontana.

I comuni de “La terra dell’Arneo” sono: Sandonaci, San Pancrazio Salentino, Guagnano, Salice Salentino.

I comuni de “Le Murge Tarantine” sono: Avetrana e Manduria.

L’Ambito de “La piana brindisina” è costituita da un uniforme bassopiano irriguo in cui si alternano superfici a seminativo, vigneto, oliveto e colture orticole, caratterizzato da una intensa antropizzazione agricola; dal punto di vista idrografico, i corsi d’acqua della piana sono caratterizzati dalla regimentazione a seguito di ricorrenti interventi di bonifica o sistemazione idraulica. La porzione del “Tavoliere Salentino” in cui si estende il buffer dell’impianto presenta un paesaggio con morfologia pianeggiante caratterizzato da un mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi e colture orticole, con presenza di zone a pascolo.

La ricognizione dei beni nelle aree contermini mostra una notevole densità di beni paesaggistici e culturali che definisce un contesto paesaggistico in cui elementi di naturalità come i boschi, i corsi d’acqua e le caratteristiche geomorfologiche sono integrati con la stratificazione storica dell’insediamento umano.

Nell’area interessata dall’impianto (WTG-05, WTG-06, WTG-07, WTG-08, WTG-09 e WTG-10) e dalle opere di connessione, nei territori comunali di Torre S. Susanna e Mesagne, è riconoscibile per buona parte il tracciato del cosiddetto **“Limitone dei Greci”**, un’arteria viaria di antica origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni, sulla quale nell’alto medioevo si attesta il confine tra i territori longobardi e quelli bizantini. Dal punto di vista paesaggistico il Limitone corrisponde ad un’increspatura geomorfologica estesa da Oria a San Donaci, in alcuni tratti coincidente con l’attuale SP51 BR, il cui salto di quota delinea il passaggio dall’ambito territoriale della Piana Brindisina al Tavoliere Salentino, offrendosi come punto di vista privilegiato per la fruizione e la lettura del territorio circostante. Questo “segno” si configura come un elemento di strutturazione del paesaggio antico, intorno al quale si concentrano numerose e significative evidenze archeologiche sottoposte a vincolo, nonché alcune aree rischio archeologico censite dal PPTR Puglia e diversi siti archeologici noti da bibliografia, che testimoniano la frequentazione antropica dell’area, senza soluzione di continuità, sin dalla preistoria e con crescente intensità in epoca messapica. Tra queste si segnala la città di **Oria**, la cui importanza, testimoniata già in antico da Erodoto e Strabone, è comprovata dalle significative evidenze archeologiche emerse negli ultimi anni, tra cui si rammentano i rinvenimenti di **piazza Cattedrale** (D.M. 12/06/1997), di **via Erodoto** (D.M. 20.05.1994) e del **Castello svevo** (D.D.R. 18.11.2010), oltre al santuario di epoca messapica presso **Monte Papalucio** (D.M. 15.10.1985).

Nelle immediate adiacenze della parte meridionale del parco eolico, a distanze comprese tra ca. 1 e 2,2 km dagli aerogeneratori WTG-05, WTG-06, WTG-10, WTG-09 e WTG-08, si segnala la presenza dell’importante sito di **San**

Pietro a Crepacore (vincolo diretto con D.M. 24.08.1995 e vincolo lett. m) dell'art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004) dove, intorno all'omonima chiesa altomedievale, sono venuti in luce resti di notevole interesse archeologico riferibili a strutture abitative cronologicamente inquadrabili nel II-III sec. d.C., nonché una più tarda area di necropoli di VII sec. d.C., da mettere in relazione all'edificio cultuale.

Nello stesso areale, sempre da relazionare alla direttrice del Limitone, si registrano ulteriori siti archeologici di straordinaria rilevanza, soggetti a vincolo ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004, che presentano interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, c. 1 del citato Decreto. Ci si riferisce in particolare, ma non solo, ai resti archeologici documentati in località **Malvindi-Campofreddo** (D.M. 20/07/1988), a ca. 3 km di distanza dall'aerogeneratore WTG-07, dove sono presenti impianti termali di epoca romana di cui si conserva buona parte dell'elevato; alla vasta area, solo parzialmente indagata, dell'insediamento di **Muro Maurizio**, presso Masseria Muro (D.M. 28.05.1991), cinto da fortificazioni di epoca ellenistica in gran parte ancora leggibili all'interno del mosaico agricolo, ma al tempo stesso integrate con esso, con fasi di occupazione che spaziano dall'età del Bronzo all'epoca romana; all'insediamento rurale di età romana e tardo antica attestato intorno al cd. "**tempietto**" di **S. Miserino**, in loc. Masseria Monticello (D.M. 07.02.1998 - D.D.G. 12.10.2000), oggetto di un investimento e di preliminari lavori di messa in sicurezza e conservazione finanziati dal Ministero della Cultura.

La porzione settentrionale dell'impianto (WTG-01, WTG-02, WTG-03 e WTG-04) e le relative opere di connessione ricadono in prossimità, e in talune circostanze interferiscono direttamente, con il tracciato della **via Appia**, oggetto di recenti e importanti finanziamenti del superiore Ministero della Cultura, e con i numerosi insediamenti antichi sorti in rapporto all'importante asse di collegamento tra le città portuali di Taranto e Brindisi. In particolare il **Parco Archeologico di Muro Tenente** (D.M. 06.08.1981), in cui si conservano i resti di un esteso insediamento pluristratificato con fasi di occupazione dalla preistoria fino all'età messapica e che da oltre un ventennio è oggetto di ingenti investimenti pubblici, di sforzi scientifici anche internazionali e di fruttuosi interventi di valorizzazione, si troverebbe ad essere circondato, verso est e sud-est, dagli aerogeneratori WTG-01, WTG-02, WTG-03 e WTG-04, ricadenti a distanze comprese tra ca. 1,3 km e 2,3 km.

Per quanto riguarda l'ambito in esame il tracciato dell'Appia interessa gli attuali territori comunali di Oria, Latiano, Mesagne, Torre S. Susanna e Brindisi, nei quali è variamente documentato da indagini archeologiche e da ricerche topografiche. Ricalcando preesistenti percorsi istmici messapici, la via consolare romana, in uscita da Oria puntava verso il sito di Muro Tenente e da lì proseguiva per Mesagne e Brindisi, attraversando un territorio caratterizzato da una notevole densità di insediamenti, documentati soprattutto da concentrazioni di frammenti fittili di età romana (come emerge in modo chiaro anche dall'elaborato di progetto Valutazione del Rischio Archeologico).

Si segnala, in particolare, che il tracciato del cavidotto, nei tratti a est ed a nord-est del sito di Muro Tenente tra la SP 73 e la SP 45, ricade in un'area interessata del tragitto ipotizzato della via Appia o di una sua significativa variante, nonché da altri percorsi viari di antica origine, come proverebbero anche i diversi rinvenimenti archeologici ivi localizzati (Valutazione del Rischio Archeologico, siti nn. 17, 53, 54, 65 e UT 4).

Nel tratto terminale del cavidotto di connessione e in prossimità dell'area individuata per la costruzione della sottostazione utente MT/AT si segnala inoltre la presenza, in località Masseria Asciculo, di una struttura messapica in opera quadrata isodomica, interpretabile come apprestamento difensivo realizzato in posizione strategica dominante nel IV-III sec. a.C., sottoposto a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 20.07.1989.

L'intervento in oggetto si inserisce evidentemente all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze riconducibili a diverse epoche storiche, ma con una prevalenza numerica di testimonianze inquadrabili in età messapica, romana e medievale, che consentono ancora oggi, attraverso una lettura globale e integrata di evidenze materiali e tracce, di documentare l'evoluzione dei paesaggi antichi in relazione al mutare dei sistemi socio-economici del passato.

Nell'area si registra, inoltre, la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi e/o medievali.

Tra i valori patrimoniali caratterizzanti la Piana Brindisina si deve segnalare la presenza di habitat comunitari e prioritari ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e di specie di rilevanza conservazionistica; i boschi di Lucci e Santa Teresa, prossimi all'impianto, costituiscono significativi relitti della originaria copertura boschiva dell'area e rivestono notevole interesse biogeografico in relazione alla diffusione della quercia da sughero.

Il paesaggio di queste aree è caratterizzato per buona parte da terreni con una ricca produzione agricola di qualità (vite e olivo) di cui permangono tracce delle colture tradizionali in alcuni palmenti e trappeti e la coltivazione della vite è organizzata in molti casi secondo le tecniche più tradizionali con impianti ad alberello e nel caso di impianti più

moderni, testimonianza di importanti e recenti investimenti, da coltivazioni a spalliera. L'oliveto presente si alterna con le aree coltivate a vigneto e quelle a seminativi; a completare lo scenario paesaggistico rurale, sono censibili un gran numero di masserie dai caratteri architettonici storicizzati e riconducibili a tecniche e morfologie proprie della Terra d'Otranto e che ancora oggi si configurano come il centro di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria.

Il PPTR rileva delle criticità per il contesto appena descritto e sottolinea come per entrambi gli Ambiti la presenza di "Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati." determinando "un progressivo abbandono di masserie e ville storiche".

Per porre rimedio a questo trend negativi, il PPTR disciplina degli indirizzi di tutela mirati alla riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, a salvaguardare le figure territoriali di lunga durata e a valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia. Per giungere a questo obiettivo si sottolinea in modo particolare la necessità di "salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo a (i) i paesaggi della monocoltura dell'oliveto a trama fitta dell'entroterra occidentale, (ii) i vigneti di tipo tradizionale (iii) il mosaico agrario oliveto-seminativo-pascolo del Salento centrale, (iv) i paesaggi rurali costieri della Bonifica", di "salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale" e di "salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali".

In quest'ottica rilevante attenzione va data anche all'antico tracciato della **Via Appia** e a quello denominato "**Limitone dei Greci**" che rappresentano percorsi strutturanti dei paesaggi antichi. Entrambi ricadono nel buffer degli **11 km** e in particolare il secondo, in epoca medievale, ha segnato il confine tra i territori di influenza longobarda e quelli bizantini. Analogamente va riservata particolare attenzione al cono visuale individuato in Oria dal PPTR che, pur ricadendo solo in parte nel buffer dei 11 km, ma complessivamente entro il **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014**, è punto di vista privilegiato per la fruizione del paesaggio in esame. Il potenziale intrinseco di Oria, quale punto privilegiato di osservazione, è un fattore non secondario che non deve essere trascurato nella presente istruttoria.

Come già accennato, l'organismo oritano sorge in maniera eminente sulla dorsale fossile con quote altimetriche che raggiungono i **146 m s.l.m.** in Piazza Cattedrale, sulla quale si affacciano il Palazzo Episcopio (D.M. 14.05.1983) e la Basilica Cattedrale (Decl. 19.07.1984 e D.D.R. 25.05.2007); i **168 m s.l.m.** in corrispondenza del Castello (D.M. 16.03.1998 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico e delle aree limitrofe del comune di Oria in provincia di Brindisi PAE 0094. D.M. 01.08.1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Tre colli di Oria, sita nel comune di Oria Istituito ai sensi della L. 1497. PAE 0132 e Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Oria Istituito ai sensi della L. 1497 PAE 0133), i **152 m s.l.m.** in Piazza S. Giustino de Jacobis sulla quale è prospiciente la Casa della Missione (D.M. 02.08.2013) e **158 m s.l.m.** in corrispondenza del già citato Santuario messapico di Monte Papalucio (D.M. 15.10.1985 – Istituito ai sensi della L. 1089/1939) Il nucleo più antico, infatti, denominato anche Cittadella, ricalca l'area dell'antica acropoli di epoca messapica in collegamento visivo con gli altri insediamenti contermini: a sud Manduria, "Li castelli" a San Pancrazio Salentino; "Muro Tenente" e "Muro Maurizio" a Mesagne, a nord con Ceglie Messapica, Ostuni e "Castello d'Alceste" a San Vito dei Normanni. La Cittadella oritana, conservata e in parte trasformata in epoca romana, ha acquisito l'attuale configurazione a partire dall'epoca normanna quando si è dato avvio alla costruzione del Donjon (158 m s.l.m. + altezza torre circa 20 m = **178 m s.l.m.**), che costituisce il nucleo originario dell'attuale Castello. Durante le epoche successive, in particolare quella sveva e angiona, lo stesso è stato interessato da profondi ampliamenti con la costruzione della Torre del Salto (158 m s.l.m. + altezza torre circa 30 m = **188 m s.l.m.**) e della Torre del Cavaliere (162 m s.l.m. + altezza torre circa 30 m = **192 m s.l.m.**), della cinta muraria (altezza mura circa 16 m – cammino di ronda altezza media s.l.m. pari a circa **175 m s.l.m.**) e della torre dello Sperone. Tutti elementi che oggi costituiscono, unitamente alla Piazza Cattedrale, eminenti e privilegiati punti di osservazione dell'intero territorio istmico della Terra d'Otranto. Un potenziale riconosciuto al sito oritano sin dall'antichità, tanto da essere sempre al centro di aspre contese proprio per la sua posizione vocata al controllo del paesaggio che dalle coste ioniche nei pressi di Campomarino/Torre delle Moline si estende sino a Porto Cesareo; dal Golfo di Taranto a quello di Brindisi, a nord, per tutto il tracciato del tratto conclusivo della **Via Appia** ma anche per il percorso "**Limitone dei Greci**", ancora oggi riconoscibile, posto a sud, che consentiva di collegare gli insediamenti di Manduria, Li Castelli, Muro Tenente, Muro

Maurizio oltre che ad Oria, agli altri importanti centri posti a sud-est: Valesio, Lecce, Rudiae, Cavallino e da qui sino a Otranto e Castro.

In riferimento alla lettura identitaria del paesaggio, in sintesi si richiamano i seguenti aspetti che consentono la percezione della stratificazione storica che interessa il paesaggio nelle immediate vicinanze:

- i siti archeologici noti nell'area buffer e oggetto di vincolo presentano tutti interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m del D.lgs. 42/2004 e costituiscono evidenti elementi di discontinuità all'interno della trama delle suddivisioni agrarie. In particolare le terme romane in località Malvindi sono conservate per buona parte dell'elevato, le aree archeologiche di San Pietro a Crepacore e di San Miserino si caratterizzano per la presenza di edifici paleocristiani (sottoposti anche a vincolo architettonico diretto) che riutilizzano preesistenze di età romana, la torre messapica di Masseria Asciculo testimonia l'occupazione delle posizioni dominanti ai fini del controllo sul territorio, mentre i centri messapici di Muro Tenente e Muro Maurizio interrompono il mosaico agricolo del contesto per la presenza dello spesso tracciato della cinta muraria, ancora ben percepibile;
- la strada a valenza paesaggistica "Limitone dei Greci", coincidente in gran parte con il salto morfologico esteso da Oria a San Donaci, ricalca con un'arteria viaria antica, nata in origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni, sulla quale nell'alto medioevo si attesta il confine tra i territori longobardi e quelli bizantini;
- il "Limitone dei Greci" e il tracciato della via Appia si configurano come elementi di strutturazione dei paesaggi antichi, e in particolare di quelli di età romana, intorno ai quali si concentrano significative evidenze archeologiche: i numerosi vincoli archeologici sopra citati, le aree a rischio archeologico censite dal PPTR per l'area in esame, nonché i numerosi siti noti da bibliografia e censiti anche nell'elaborato Valutazione del Rischio Archeologico incluso nella documentazione di progetto si dispongono prevalentemente lungo queste direttrici viarie o nelle immediate adiacenze.

Per quanto riguarda la disciplina di tutela prevista dal PPTR per l'area in esame, si fa riferimento agli obiettivi di qualità previsti per gli Ambiti "Piana Brindisina" e "Tavoliere Salentino" e in particolare, rispetto alla struttura e alle componenti antropiche e storico-culturali, si richiamano i seguenti obiettivi cui deve essere indirizzata l'azione di tutela: "riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali e storici; valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, valorizzare il patrimonio identitario culturale e insediativo; riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati". Per quanto attiene nello specifico i paesaggi rurali, le indicazioni del PPTR sono tese a "salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito" e a "tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto". Secondo le direttive del PPTR, inoltre, i soggetti pubblici e privati "promuovono la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale. per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale". Inoltre le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte 1" sottolineano come "oltre alle criticità di natura percettiva la costruzione di un impianto comporta delle trasformazioni che possono modificare in modo irreversibile il paesaggio. I problemi più rilevanti in questi contesti sono determinati dagli impatti cumulativi che generano disturbo visivo sia di tipo statico che dinamico, ad esempio da punti di osservazione di notevole valore paesaggistico [...]. Gli effetti di un impianto eolico sul paesaggio possono essere di varia natura: diretti/indiretti, temporanei/permanenti, riducibili, reversibili/irreversibili, positivi/negativi. Tali effetti sono dovuti non soltanto all'introduzione nel paesaggio degli aerogeneratori ma anche di tutte le componenti ad esse connesse (cabine di trasformazione, elettrodotti, cavidotti, strade e piste di servizio) e possono verificarsi sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto. Infine, sebbene un impianto eolico impegni una quantità inferiore di suolo rispetto ad altre forme d'uso del territorio e ad altre tipologie di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico, se si considerano parametri quali le distanze di sicurezza che da esso dovranno essere rispettate, la sua costruzione preclude diversi usi del territorio comportando un'occupazione indiretta del suolo".

Le suddette Linee Guida rammentano che in accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola. Dai sopralluoghi effettuati si è riscontrato, al contrario, che l'area in esame è caratterizzata da un notevole interesse e investimenti indirizzati alla produzione di uva destinate alla vinificazione (impianti esistenti ad alberello e nuovi impianti principalmente a spalliera,) per le produzioni di eccellenza quali il Negroamaro; il Primitivo e il Salice Salentino.

Tra le criticità rilevate dal PPTR per l'ambito della Piana Brindisina si segnala la presenza di impianti per la produzione energia, anche rinnovabile, in particolare da fotovoltaico, che causano la compromissione degli ecosistemi e la perdita di aree agricole.

IMPATTI CUMULATIVI

Per quanto attiene agli aspetti archeologici, come già evidenziato, le opere in progetto ricadono all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico ricco e diffuso.

Con riferimento agli impatti diretti sul patrimonio archeologico derivanti dalla realizzazione delle opere in esame, l'elaborato Valutazione del Rischio Archeologico incluso nella documentazione di progetto riporta gli esiti dell'analisi bibliografica, della fotointerpretazione e della ricognizione territoriale effettuata nell'area direttamente interessata dall'impianto dei dieci aerogeneratori e dei relativi cavidotti di connessione. A tal proposito, nonostante al momento delle indagini di superficie sia stato riscontrato "un grado di visibilità scarsa sia per le aree dove verranno realizzati gli aerogeneratori sia nelle aree nei pressi delle lavorazioni per la posa del cavidotto" e pessima o addirittura assente "sulle particelle incolte e su quelle caratterizzate da seminativo", "l'area ha restituito evidenti e manifesti indicatori archeologici" tali da determinare la definizione di **un rischio archeologico ALTO per nove aerogeneratori e MEDIO per un aerogeneratore sul totale dei dieci in progetto**. Un grado di **rischio archeologico ALTO o MEDIO** è inoltre individuato per gran parte del **tracciato del cavidotto**, in ragione della diretta interferenza o della stretta prossimità con evidenze di interesse archeologico, con la sola eccezione rappresentata da un breve tratto immediatamente a nord dell'agglomerato urbano di Latiano, per il quale viene definito un livello di rischio BASSO.

Nel dettaglio, dalla lettura dell'elaborato Valutazione del Rischio Archeologico nonché dall'analisi della bibliografia scientifica specifica sull'area in esame si rilevano le seguenti potenziali **interferenze dirette**:

- **l'aerogeneratore WTG-01 (rischio ALTO)** ricade a ca. 200 m di distanza da un'area di frammenti fittili indiziaria della presenza di un insediamento con fasi di occupazione in età ellenistica e tardoimperiale/medievale (cfr. Cera G., Topografia e popolamento nell'Alto Salento. Il territorio di Mesagne dalla Preistoria alla Tarda Antichità, Foggia 2015, p. 106, sito 46), nonché a breve distanza dai siti noti nn. 17, 53 e 54, che documentano l'intensa frequentazione del comprensorio in età romana, e dall'UT 4, consistente in un'area di frammenti fittili con densità medio-alta individuata tramite ricognizione (cfr. Valutazione del Rischio Archeologico);
- **l'aerogeneratore WTG-02 (rischio ALTO)** ricade in corrispondenza di una consistente area di frammenti fittili, estesa su una superficie di ca. 600 m², indicativa della presenza di una fattoria di epoca tardorepubblicana (cfr. Cera, Op.cit., p. 99, sito 33), nonché a distanza di ca. 300 m dal sito n. 54, dove sono state rinvenute diverse tombe di età romana, e dal percorso viario Muro Tenente-Muro Maurizio, attivo già in età ellenistica (Cera, Op.cit., p. 168) e in prossimità dai già citati siti nn. 17 e 53 e dall'UT 4 (cfr. Valutazione del Rischio Archeologico);
- **l'aerogeneratore WTG-03 (rischio ALTO)** e le opere connesse interferiscono direttamente con il sito n. 65, corrispondente a due distinte aree di frammenti fittili ubicate nei campi presso masseria Quercio (cfr. Valutazione del Rischio Archeologico e Cera, Op.cit., pp. 100-104, siti 36 e 37) ed estese rispettivamente per ca. 2000 m² e 800 m², riconducibili all'esistenza di un insediamento rurale messapico affiancato da un'area di necropoli, successivamente interessato dall'impianto di una villa rustica romana di dimensioni medio grandi in uso fino al VI sec. d.C. e con una ulteriore fase di occupazione di età medievale (XI-XIII sec. d.C.); a distanza di ca. 300 m si segnala inoltre la presenza di un'ulteriore area di frammenti di età ellenistica (cfr. Cera, Op.cit., p. 100, sito 35, corrispondente all'UT 3 individuata tramite ricognizione in Valutazione del Rischio Archeologico): l'area è interessata inoltre dal tragitto del già citato asse stradale Muro Tenente-Muro Maurizio;
- **l'aerogeneratore WTG-04 (rischio ALTO)** ricade in prossimità (ca. 400 m) del sito noto n. 19, in cui è documentata un'area di frammenti fittili riconducibile ad un insediamento di V-III sec. a.C. (cfr. Valutazione del Rischio Archeologico);
- **l'aerogeneratore WTG-05 (rischio ALTO)** ricade nell'areale del casale medievale di Galesano (sito noto n. 27 in Valutazione del Rischio Archeologico e Aprosio M., Archeologia dei paesaggi a Brindisi, Bari 2008, p. 260, sito MS 494), nonché in prossimità (ca. 250 m) dal sito n. 64, in cui i materiali archeologici in superficie attestano una frequentazione dal III sec. a.C. al I sec. d.C.;
- **l'aerogeneratore WTG-06 (rischio ALTO)** e le opere connesse ricadono nell'areale del casale medievale di Tobiano (sito noto n. 24 in Valutazione del Rischio Archeologico);
- **l'aerogeneratore WTG-07 (rischio ALTO)** ricade in corrispondenza dell'UT 2, consistente in un'area di frammenti fittili eterogenei, con densità medio-bassa, individuata tramite ricognizione, la cui cronologia non è definibile allo stato attuale delle conoscenze (cfr. Valutazione del Rischio Archeologico);
- **l'aerogeneratore WTG-08 (rischio MEDIO)** e le opere connesse ricadono a meno di 100 m di distanza da un affioramento di frammenti fittili frammisti a materiale lapideo, interpretati come testimonianza dell'esistenza di un insediamento rurale romano di piccole dimensioni, non menzionato nell'elaborato

progettuale Valutazione del Rischio Archeologico (cfr. Cera, Op.cit., p. 140, sito 98); si ritiene pertanto che anche in questo caso il rischio delle opere previste sia da ritenersi ALTO;

- gli **aerogeneratori WTG-09 e WTG-10** (rischio ALTO) e le opere connesse ricadono in località La Palombara, dove da bibliografia è noto il rinvenimento di alcune tombe messapiche (cfr. Valutazione del Rischio Archeologico, sito n. 31).

Per quanto attiene alle opere di connessione, si evidenzia l'interferenza diretta tra il cavidotto e le seguenti evidenze e/o segnalazioni archeologiche (da sud a nord):

- tracciato del "Limitone dei Greci" in corrispondenza della SP 51;
- UT 1 (cfr. Valutazione del Rischio Archeologico): area di dispersione di materiali fittili con densità medio-alta, estesa su una superficie di ca. 0,15 ha, genericamente riconducibile ad una frequentazione di età romana (sito inedito individuato tramite ricognizione archeologica), nel tratto tra gli aerogeneratori WTG-08 e WTG-06;
- sito n. 24 (cfr. Valutazione del Rischio Archeologico): areale del casale medievale di Tobiano, nel tratto tra WTG-06 e WTG-07;
- sito n. 27 (cfr. Valutazione del Rischio Archeologico): areale del casale medievale di Galesano, nel tratto tra WTG-05 e WTG-04;
- tracciato dell'asse viario Muro Tenente-Muro Maurizio (cfr. Cera, Op.cit., p. 168), in più tratti tra WTG-03 e WTG-02;
- tracciato dell'asse viario Muro Tenente-Mesagne (cfr. Cera, Op.cit., p. 168), in corrispondenza del tratto di cavidotto lungo la SP 73;
- area di frammenti fittili presso masseria Quercio (cfr. Cera, Op.cit., p. 100-102, sito 36) estesa per ca. 2000 m², riconducibile all'esistenza di un insediamento rurale messapico successivamente interessato dall'impianto di una villa rustica romana di dimensioni medio grandi in uso fino al VI sec. d.C., in corrispondenza della SP 73;
- UT 3 (cfr. Valutazione del Rischio Archeologico): area di frammenti di età ellenistica (cfr. anche Cera, Op.cit., p. 100, sito 35);
- sito n. 17 (cfr. Valutazione del Rischio Archeologico): rinvenimento di due cippi funerari (cfr. anche Cera, Op.cit., p. 99, sito 34), presso masseria Vasapulli tra WTG-03 e WTG-01;
- affioramento di frammenti fittili su una superficie di ca. 400 m², riconducibile ad un'occupazione in età messapica e, dopo un periodo di cesura, in epoca tardoromana e medievale (cfr. Cera, Op.cit., p. 106, sito 46), in corrispondenza del tratto di cavidotto presso WTG-01;
- sito n. 54 (cfr. Valutazione del Rischio Archeologico): segnalazione relativa al rinvenimento di tombe quasi in continuità lungo la strada da Muro Tenente a Masseria Vasapulli, in corrispondenza del tratto di cavidotto lungo la SP 73;
- tracciato ipotetico della via Appia e/o di eventuali varianti e diverticoli dell'asse stradale, nel tratto di cavidotto a est ed a nord-est del sito di Muro Tenente, in prossimità della SP 72 (cfr. Tavola del Rischio Archeologico);
- area di frammenti fittili in stretta connessione spaziale con l'ipotetico tracciato della via Appia, estesa per ca. 1000 m², riconducibile alla presenza di un insediamento rurale di età messapica con annessa necropoli (cfr. Cera, Op.cit., p. 106, sito 43), poco a nord dell'attraversamento della SP 72;
- sito n. 9 (cfr. Valutazione del Rischio Archeologico): segnalazione relativa al rinvenimento di alcune tombe di epoca romana lungo la SP 45, in località villa Parlati/Pilati;
- sito n. 8 (cfr. Valutazione del Rischio Archeologico): segnalazione relativa ad una vasta area di frammenti fittili, con presenza di resti di laterizi e tessere musive, riconducibile alla presenza di un insediamento rurale in uso tra III sec. a.C. e V sec. d.C. (cfr. anche Cera, Op.cit., p. 99, sito 25), nel tratto di cavidotto a nord di Villa de Nitto, tra la SP 45 e la linea ferroviaria Latiano-Mesagne;
- sito n. 7 (cfr. Valutazione del Rischio Archeologico): segnalazione relativa ad una struttura megalitica indicata come specchia Colombaia o Palombara in località Masseria Specchia, a nord-est dell'agglomerato urbano di Latiano.

Si rileva infine che in prossimità della sottostazione utente MT/AT, in località Masseria Paretone, è localizzata un'area di frammenti fittili (sito n. 3) che attesta una frequentazione del sito di lunga durata, dall'età protostorica al medioevo, in associazione con i resti di una struttura muraria di grandi dimensioni cronologicamente non meglio inquadrabile (cfr. Valutazione del Rischio Archeologico).

In considerazione di quanto esposto e delle numerose interferenze riscontrate, risulta evidente che il progetto in valutazione implichi potenziali impatti diretti sul patrimonio archeologico tanto per quanto attiene alla localizzazione degli aerogeneratori, quanto in riferimento alle opere di connessione.

In aggiunta alle numerose interferenze dirette delle opere in progetto su stratigrafie o strutture eventualmente ancora conservate nel sottosuolo, si deve inoltre evidenziare che la localizzazione degli aerogeneratori, a breve distanza dall'abitato messapico di **Muro Tenente**, sede di un Parco archeologico al centro di un pluriennale processo di ricerca, recupero e valorizzazione che costituisce un'eccellenza a livello internazionale, andrebbe ad inficiare gli investimenti effettuati fino ad oggi, introducendo un fattore di interferenza visiva notevole e configurandosi come un elemento detrattore del paesaggio, in netto contrasto con le azioni di valorizzazione intraprese. Similmente, la stretta prossimità delle torri eoliche con l'abitato messapico di **Muro Maurizio** e con i complessi archeologici di **San Pietro a Crepacore** e di **Malvindi-Campofreddo** comprometterebbe le future possibilità di valorizzazione e fruizione di questi siti, che costituiscono degli elementi distintivi e strutturanti del paesaggio della piana brindisina. L'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali sottoposti a vincolo ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 42/2004, si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto.

Tra le criticità rilevate dal PPTR per gli Ambiti "Piana Brindisina" e "Tavoliere Salentino" si segnala la presenza (o ancora in valutazione) di numerosi impianti per la produzione di energia rinnovabile – fotovoltaico ed eolico – che causano la compromissione degli ecosistemi e la perdita di aree agricole.

Dagli Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio (D.D. n. 162 del 06.06.2014) che hanno fatto seguito agli Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale (D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012) si evince l'opportunità di definire "una zona di visibilità teorica" e i "punti di osservazione e degli itinerari visuali" dai quali poter effettuare le valutazioni.

Definizione di una zona di visibilità teorica. "La valutazione degli impatti cumulativi visivi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate. L'estensione di questa zona dovrà essere tale da includer e tutti i punti e le aree in cui risulti un impatto visivo significativo; tuttavia poiché tale significatività non può essere definita a priori si assumeranno inizialmente distanzi convenzionali. Si può assumere preliminarmente, un'area definita da un raggio di almeno 20 km dall'impianto proposto".

Definizione dei punti di osservazione e degli itinerari visuali. "I punti di osservazione saranno individuate lungo i principali itinerari visuali quali strade di interesse paesaggistico, strade panoramiche, viabilità principale, lame, corridoi ecologici e nei punti che rivestono un'importanza particolare dal punto di vista paesaggistico quale ad esempio le vie di accesso ai centri abitati, i beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2044 e s.m.i., i fulcri visivi naturali e antropici".

Alla luce di quanto sopra richiamato, l'impatto e l'intervisibilità degli aerogeneratori a realizzarsi assumono una valenza esponenzialmente più rilevante se il punto di osservazione privilegiato si sposta sull'increspatura delle colline fossili su cui sorge la città di Oria o gli ulteriori siti quali S. Miserino, Muro Maurizio. Infatti, come già ampiamente argomentato, l'aggregato urbano di Oria sorge in maniera eminente rispetto all'area sub-pianeggiata dove è previsto l'impianto in esame e, la forma urbis offre dei punti privilegiati di osservazione del paesaggio circostante, in particolare Piazza Cattedrale e le alture di Monte Papalucio, dai quali è possibile abbracciare con un unico sguardo il territorio che dalle coste ioniche nei pressi di Campomarino/Torre delle Moline si estende sino a Porto Cesareo, ivi compresi, quindi, i territori comunali di San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre Santa Susanna, Avetrana, Manduria. Ai punti sopradetti di facile e quotidiana accessibilità si vanno ad aggiungere ulteriori punti posti in posizione privilegiata e con un'accessibilità normalmente controllata: Palazzo Episcopio, Torre Palomba/Carnaia (prospetto sud della Basilica Cattedrale) e soprattutto il giro di ronda sulle mura meridionali del Castello e le Torri del Salto e del Cavaliere. Quest'ultime con la loro considerevole altezza consentono non solo di tralucare il territorio a sud di Oria, ma anche tutto il territorio posto a nord dell'aggregato attraversato dal tratto conclusivo della Via Appia dal Golfo di Taranto sino a quello di Brindisi.

Altri potenziali punti di osservazione sono rappresentati dal Castello Granafei (D.M. 16.07.1966) e l'ex-Convento dei Celestini (D.M. 28.03.1987-03.11.1987) a Mesagne.

È opportuno evidenziare le possibili interferenze che la movimentazione cantieristica e l'attività di esercizio potrebbero avere con le consuete operazioni finalizzate alla coltivazione e alla produzione agricola oltre alle ulteriori ed eventuali ricadute che potrebbero condizionare le azioni volte alla conservazione e manutenzione della qualità del paesaggio agrario caratteristico degli Ambiti. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si fa riferimento alla presenza dei



muretti a secco presenti in maniera diffusa, alle trasformazioni a cui sarebbero sottoposti i percorsi interpoderali che potrebbero essere oggetto di allargamento per consentire il passaggio dei mezzi durante le fasi di cantiere e di esercizio: dagli attuali 2/3 m circa ai previsti 5/6 m in fase di cantiere e 4/4,5 m in fase di esercizio.

La ricognizione effettuata ha messo in evidenza inoltre che, oltre alle interferenze di tipo visivo, le trasformazioni del paesaggio risulterebbero potenzialmente irreversibili e permanenti. A riguardo si sottolinea che queste interferenze materiali non sono necessariamente riconducibili alle aree di sedime degli aerogeneratori in fase di esercizio, che pure risulterebbero avere effetti negativi sul paesaggio per la sottrazione di suolo agricolo, ma anche e soprattutto a quelle occupazioni indirette, legate alle distanze di sicurezza dell'impianto che dovranno essere rispettate e che precluderebbero alcuni usi potenziali o in essere del territorio. Tale criticità, sottolineata dal PPTR in via generale (cfr. Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte 1), è riscontrabile nel caso specifico poiché trattasi di un territorio le cui connotazioni sono strettamente legate alla viticoltura.

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto, tenuto conto delle ingenti attività di scavo e di trasformazione del territorio previste ai fini della realizzazione dell'impianto di progetto, alla luce del quadro conoscitivo consolidato nonché degli ulteriori elementi emersi dalla Valutazione del Rischio Archeologico, si ritiene che l'intervento in esame presenti un elevato rischio di intaccare eventuali depositi archeologici conservati nel sottosuolo.

L'impianto in valutazione, visibile a notevole distanza in un contesto territoriale prevalentemente pianeggiante, a causa dell'altezza di 220 m degli aerogeneratori, si configura come un elemento detrattore del paesaggio, che contrasterebbe con le azioni di valorizzazione del rilevante patrimonio culturale presente nell'area, specie con riferimento ai numerosi siti dislocati lungo il "Limitone dei Greci" e la via Appia, e con la tutela del carattere rurale del contesto.

L'analisi dell'intervisibilità evidenzia il carattere di forte visibilità territoriale dell'impianto, in particolare in relazione ai boschi di Lucci e S. Teresa e ai siti archeologici di Muro Tenente, San Pietro a Crepacore, Malvindi-Campofreddo e Muro Maurizio, per i quali, si deve rilevare un impatto visivo non trascurabile, atteso che dalle rispettive aree sarebbero nettamente visibili molte torri. Per il bosco di Lucci e per il sito di S. Miserino, tra l'altro, risulterebbe visibile l'impianto con un significativo "effetto selva" generato dalla potenziale compresenza dei numerosi aerogeneratori attualmente in valutazione; gli aerogeneratori sarebbero inoltre ben visibili dalla strada a valenza paesaggistica nota come SP 51_BR Limitone dei Greci e dalla SP 605.


La ricognizione effettuata nelle aree contermini mette in evidenza l'unitarietà delle componenti paesaggistiche dell'area e attesta la persistenza e la rilevanza dei valori identitari, articolati in aspetti geomorfologici, naturalistici, monumentali e del paesaggio agrario, che hanno determinato la struttura paesaggistica dell'area nell'ambito di un processo di antropizzazione di lungo periodo. L'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali con carattere monumentale e sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del D.lgs 42/2004, si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto,

La realizzazione dell'impianto eolico determinerebbe un impatto anche visivo e introdurrebbe un forte elemento di disturbo nel contesto paesaggistico, in ragione dell'altezza delle torri e della visibilità a lunga distanza, nonché dell'introduzione di elementi con notevole sviluppo verticale estranei ad un'area prevalentemente pianeggiante.

Per quanto attiene gli impatti cumulativi, dall'analisi allegata allo S.I.A. e dalla consultazione degli elaborati, ma anche dalle valutazioni effettuate durante le ricognizioni in situ, si evince che nelle aree contermini la potenziale futura presenza di altri aerogeneratori di Parchi Eolici in fase di istruttoria tutti con altezza compresa tra i 200 e i 250 m, determinerebbero un effetto di cumulo visivo, in ragione dell'addensarsi di aerogeneratori nello stesso bacino visivo, in particolare in relazione ai punti sensibili già ampiamente descritti.

Nell'elaborato in allegato sono evidenziati tutti i parchi eolici attualmente in valutazione nell'area in cui ricadono gli aerogeneratori Enel Green Power. In particolare in giallo sono indicati quelli già esistenti, mentre nei vari colori sono identificabili quelli in valutazione.

Si propone tuttavia una lettura integrata con gli ulteriori campi fotovoltaici esistenti (aree gialle) e in valutazione (aree rosse). In considerazione degli innumerevoli procedimenti in atto, il censimento tanto dei fotovoltaici esistenti quanto di quelli in valutazione è da considerare parziale e in itinere.



Si ritiene opportuno infine sottolineare **la presenza diffusa** lungo il Limitone dei Greci, così come nell'area di localizzazione dell'impianto, di **numerosi ed estesi impianti fotovoltaici** che costituiscono, come già rilevato, un elemento di criticità e un ulteriore e significativo detrattore del contesto paesaggistico. Come indicato dalle schede d'Ambito del PPTR, tali aree dovrebbero essere al centro di interventi tesi a riqualificare e non ad aggravare con ulteriori inserimenti, come ad esempio l'impianto eolico di grandi dimensioni oggetto del presente parere che al contrario si configurerebbe come principale detrattore in una zona non ancora interessata da trasformazioni paesaggistiche e da consumo di suolo.

Con riferimento ai Criteri di inserimento ai sensi della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per il caso specifico della Puglia, in merito ai dati ufficiali comunicati da Terna Spa, si rileva che gli stessi sono fermi al 2012. In proposito si rappresenta quanto riportato nella D.G.R. n. 581 del 02.04.2014 (BURP n. 51 del 15.04.2014) relativa all' "Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti" e ai dati aggiornati al 2013.

In Puglia permane un volume notevole di richieste da parte di soggetti privati per la realizzazione di impianti eolici e il fenomeno insediativo ha raggiunto dimensioni considerevoli. Infatti "la Puglia ha il primato nazionale di potenza installata sia per il fotovoltaico sia per l'eolico e, sommando le due fonti energetiche, la potenza installata in Puglia ammonta a più di 1,5 volte quella della seconda Regione, vale a dire la Sicilia, che ha recentemente disposto una moratoria dei procedimenti autorizzativi [...] a causa degli impatti paesaggistici degli impianti eolici. E' significativo osservare, in merito all'Allegato 3, che solo la Puglia presenta una potenza fotovoltaica installata superiore a quella delle 4 maggiori regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna); la Puglia è l'unica Regione ad avere addirittura l'84% della potenza fotovoltaica installata dovuta ad impianti grandi (superiori a 1 MW) e medio-grandi (tra 200 KW e 1 MW)". Inoltre nella medesima D.G.R. n. 581 si sottolinea che nell'allegato 7 "Bilancio energetico regionale 2012", che "la Puglia esporta oltre il 45% dell'energia elettrica che produce ed ancora che la quota di energia prodotta da fonte eolica e fotovoltaica corrisponde al 40% circa dei consumi elettrici complessivi. Nel settore elettrico, pertanto, l'obiettivo medio europeo di coprire il 20% dei consumi con energia da fonti rinnovabili entro il 2020, è stato raggiunto e doppiato in Puglia con 8 anni di anticipo".

Pertanto, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si mette in rilievo il rischio concreto del sacrificio di valori paesaggistici per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato per la produzione de energia elettrica da FER.

A conclusione della presente istruttoria, considerato che la presenza dell'impianto eolico causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, valutato l'insieme delle criticità rilevate e richiamate tutte le considerazioni sopra esposte, si ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, pertanto si esprime **parere non favorevole alla sua realizzazione**».


CONSIDERATO che la **Società proponente**, con nota prot. n. 36 del 13/06/2022, ha trasmesso la documentazione integrativa dando riscontro alla nota prot. n. 13065 del 05/04/2022 dell'allora competente Direzione Generale ABAP e alla nota prot. n. 2256 del 05/04/2022 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 1870 del 26/07/2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce di esprimere il proprio parere endoprocedimentale in merito al progetto di cui trattasi, tenendo conto delle integrazioni trasmesse dal Proponente. **PRESO ATTO** che l'allora **Ministero della transizione** ecologica, con nota prot. n. 6763 del 19/09/2022 ha trasmesso il parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, n. 57 del 09/09/2022. **CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce**, con nota prot. n. 1746 del 27/01/2023, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale in merito all'intervento proposto, aggiornato con la valutazione della documentazione integrativa come di seguito riportato:

«(...)

IMPATTI CUMULATIVI

In aggiunta alle numerose interferenze dirette delle opere in progetto su stratigrafie o strutture eventualmente ancora conservate nel sottosuolo, si deve inoltre evidenziare che la localizzazione degli aerogeneratori, a breve distanza dall'abitato messapico di **Muro Tenente**, sede di un Parco archeologico al centro di un pluriennale processo di ricerca, recupero e valorizzazione che costituisce un'eccellenza a livello internazionale, andrebbe ad inficiare gli investimenti effettuati fino ad oggi, introducendo un fattore di interferenza visiva notevole e configurandosi come un elemento detrattore del paesaggio, in netto contrasto con le azioni di valorizzazione intraprese (a titolo esemplificativo si confronti PV 43 da "Muro Tenente – Vincolo Archeologico BP del PPTR" Elaborato GRE_EEC_R_73_IT_W_15676_00_010_00_FOTOINS).



PV 43 da "Muro Tenente – Vincolo Archeologico BP del PPTR" Elaborato GRE_EEC_R_73_IT_W_15676_00_010_00_FOTOINS
Punto di vista in prossimità dell'abitato messapico di Muro Tenente (vincolo archeologico D.M. 06.08.1971)

Similmente, la stretta prossimità delle torri eoliche con l'abitato messapico di **Muro Maurizio** e con i complessi archeologici di **San Pietro a Crepacore** e di **Malvindi-Campofreddo** comprometterebbe le future possibilità di valorizzazione e fruizione di questi siti, che costituiscono degli elementi distintivi e strutturanti del paesaggio della piana brindisina, tutti posti in stretta relazione con il "Limitone dei Greci", più volte soprarichiamato (a titolo esemplificativo si confrontino i due fotoinserti PV 27 da "Limitone dei Greci (Oria-Madonna dell'Alto) – Strada paesaggistica UCP del PPTR" Elaborato GRE_EEC_R_73_IT_W_15676_00_010_00_FOTOINS e PV 28 da "SP69 – Strada paesaggistica UCP del PPTR" Elaborato GRE_EEC_R_73_IT_W_15676_00_010_00_FOTOINS).



PV 27 da "Limitone dei Greci (Oria-Madonna dell'Alto) – Strada paesaggistica UCP del PPTR" Elaborato GRE_EEC_R_73_IT_W_15676_00_010_00_FOTOINS



PV 28 da "SP69 – Strada paesaggistica UCP del PPTR" Elaborato GRE_EEC_R_73_IT_W_15676_00_010_00_FOTOINS

Punto di vista in prossimità del sito di San Pietro a Crepacore (vincolo architettonico D.M. 25.01.1982 – D.M. 01.08.1985 + vincolo archeologico D.M. 24.08.1995 + vincolo paesaggistico D.M. 01.08.1985 Torre Santa Susanna PAE 0131 zona Le Torri, ricadente nel comune di Torre S. Susanna)

L'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali sottoposti a vincolo ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 42/2004, si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto.

Tra le criticità rilevate dal PPTR per gli Ambiti "Piana Brindisina" e "Tavoliere Salentino" si segnala la presenza (o ancora in valutazione) di numerosi impianti per la produzione di energia rinnovabile – fotovoltaico ed eolico – che causano la compromissione degli ecosistemi e la perdita di aree agricole.

Dagli Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio (D.D. n. 162 del 06.06.2014) che hanno fatto seguito agli Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale (D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012) si evince l'opportunità di definire "una zona di visibilità teorica" e i "punti di osservazione e degli itinerari visuali" dai quali poter effettuare le valutazioni.

Definizione di una zona di visibilità teorica. "La valutazione degli impatti cumulativi visivi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate. L'estensione di questa zona dovrà essere tale da includere tutti i punti e le aree in cui risulti un impatto visivo significativo; tuttavia poiché tale significatività non può essere definita a priori si assumeranno inizialmente distanze convenzionali. Si può assumere preliminarmente, un'area definita da un raggio di almeno 20 km dall'impianto proposto".


Definizione dei punti di osservazione e degli itinerari visuali. "I punti di osservazione saranno individuate lungo i principali itinerari visuali quali strade di interesse paesaggistico, strade panoramiche, viabilità principale, lame, corridoi ecologici e nei punti che rivestono un'importanza particolare dal punto di vista paesaggistico quale ad esempio le vie di accesso ai centri abitati, i beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., i fulcri visivi naturali e antropici".

Alla luce di quanto sopra richiamato, l'impatto e l'intervisibilità degli aerogeneratori a realizzarsi assumono una valenza esponenzialmente più rilevante se il punto di osservazione privilegiato si sposta sull'increspatura delle colline fossili su cui sorge la città di Oria o gli ulteriori siti quali S. Miserino, Muro Maurizio. Infatti, come già ampiamente argomentato, l'aggregato urbano di Oria sorge in maniera eminente rispetto all'area sub-pianeggiata dove è previsto l'impianto in esame e la forma urbis offre dei punti privilegiati di osservazione del paesaggio circostante, in particolare Piazza Cattedrale, il Castello (cfr. PV 8 da "Oria – Castello – Città consolidata UCP del PPTR" Elaborato GRE_EEC_R_73_IT_W_15676_00_010_00_FOTOINS) e le alture di Monte Papalucio (cfr. PV 9 da "Monte Papalucio – Vincolo Archeologico BP del PPTR" Elaborato GRE_EEC_R_73_IT_W_15676_00_010_00_FOTOINS), dai quali è possibile abbracciare con un unico sguardo il territorio che dalle coste ioniche nei pressi di Campomarino/Torre delle Moline si estende sino a Porto Cesareo, ivi compresi, quindi, i territori comunali di San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre Santa Susanna, Avetrana, Manduria.

PV 8 da "ORIA - Castello - Città Consolidata UCP del PPTR"
FOTO A



PV 8 da "ORIA - Castello - Città Consolidata UCP del PPTR"
INDICAZIONI IMPIANTI B



PV 8 da "ORIA - Castello - Città Consolidata UCP del PPTR"
FOTOSIMULAZIONE C




PV 8 da "Oria – Castello – Città consolidata UCP del PPTR" Elaborato GRE_EEC_R_73_IT_W_15676_00_010_00_FOTOINS

PV 9 da "Monte papalucio - Vincolo archeologico BP del PPTR"
FOTO A



PV 9 da "Monte papalucio - Vincolo archeologico BP del PPTR"
INDICAZIONI IMPIANTI B



PV 9 da "Monte papalucio - Vincolo archeologico BP del PPTR"
FOTOSIMULAZIONE C



PV 9 da "Monte Papalucio – Vincolo Archeologico BP del PPTR" Elaborato GRE_EEC_R_73_IT_W_15676_00_010_00_FOTOINS

Ai punti sopradetti di facile e quotidiana accessibilità si vanno ad aggiungere ulteriori punti posti in posizione privilegiata e con un'accessibilità normalmente controllata: Palazzo Episcopio, Torre Palomba/Carnaia (prospetto sud della Basilica Cattedrale) e soprattutto il giro di ronda sulle mura meridionali del Castello e le Torri del Salto e del Cavaliere. Quest'ultime con la loro considerevole altezza consentono non solo di trapiantare il territorio a sud di Oria, ma anche tutto il territorio posto a nord dell'aggregato attraversato dal tratto conclusivo della Via Appia dal Golfo di Taranto sino a quello di Brindisi. Altri potenziali punti di osservazione sono rappresentati dal Castello Granafei (D.M. 16.07.1966) e l'ex-Convento dei Celestini (D.M. 28.03.1987-03.11.1987) a Mesagne.

È opportuno evidenziare, inoltre, l'inserimento nella trama agraria, sempre più spesso al centro di nuovi e importanti investimenti soprattutto nel settore vitivinicolo, di elementi detrattori (a titolo esemplificativo si confronti PV 45 da "Cripta S. Leonardo e S. Giovanni Battista – Vincolo Architettonico UCP del PPTR" Elaborato GRE_EEC_R_73_IT_W_15676_00_010_00_FOTOINS) oltre alle possibili interferenze che la movimentazione cantieristica e l'attività di esercizio potrebbero avere con le consuete operazioni finalizzate alla coltivazione e alla produzione agricola oltre alle ulteriori ed eventuali ricadute che potrebbero condizionare le azioni volte alla conservazione e manutenzione della qualità del paesaggio agrario caratteristico degli Ambiti. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si fa riferimento alla presenza dei muretti a secco presenti in maniera diffusa, alle trasformazioni a cui sarebbero sottoposti i percorsi interpoderali che potrebbero essere oggetto di allargamento per consentire il passaggio dei mezzi durante le fasi di cantiere e di esercizio: dagli attuali 2/3 m circa ai previsti 5/6 m in fase di cantiere e 4/4,5 m in fase di esercizio.

PV 45 da "CRIPTA DI S. LEONARDO E S. GIOVANNI BATTISTA -
Vincolo architettonico UCP del PPTR"
FOTO A



PV 45 da "CRIPTA DI S. LEONARDO E S. GIOVANNI BATTISTA -
Vincolo architettonico UCP del PPTR"
INDICAZIONI IMPIANTI B



PV 45 da "CRIPTA DI S. LEONARDO E S. GIOVANNI BATTISTA -
Vincolo architettonico UCP del PPTR"
FOTOSIMULAZIONE C



PV 45 da "Cripta S. Leonardo e S. Giovanni Battista – Vincolo Architettonico UCP del PPTR" Elaborato GRE_EEC_R_73_IT_W_15676_00_010_00_FOTOINS

La ricognizione effettuata ha messo in evidenza inoltre che, oltre alle interferenze di tipo visivo, le trasformazioni del paesaggio risulterebbero potenzialmente irreversibili e permanenti. A riguardo si sottolinea che queste interferenze materiali non sono necessariamente riconducibili alle aree di sedime degli aerogeneratori in fase di esercizio, che pure risulterebbero avere effetti negativi sul paesaggio per la sottrazione di suolo agricolo, ma anche e soprattutto a quelle occupazioni indirette, legate alle distanze di sicurezza dell'impianto che dovranno essere rispettate e che precluderebbero alcuni usi potenziali o in essere del territorio. Tale criticità, sottolineata dal PPTR in via generale (cfr. Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte 1), è riscontrabile nel caso specifico poiché trattasi di un territorio le cui connotazioni sono strettamente legate alla viticoltura.

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto, tenuto conto delle ingenti attività di scavo e di trasformazione del territorio previste ai fini della realizzazione dell'impianto di progetto, alla luce del quadro conoscitivo consolidato nonché degli ulteriori elementi emersi dalla Valutazione del Rischio Archeologico, si ritiene che l'intervento in esame presenti un elevato rischio di intaccare eventuali depositi archeologici conservati nel sottosuolo.

L'impianto in valutazione, visibile a notevole distanza in un contesto territoriale prevalentemente pianeggiante, a causa dell'altezza di 220 m degli aerogeneratori, si configura come un elemento detrattore del paesaggio, che contrasterebbe con le azioni di valorizzazione del rilevante patrimonio culturale presente nell'area, specie con riferimento ai numerosi siti dislocati lungo il "Limitone dei Greci" e la via Appia, e con la tutela del carattere rurale del contesto.

L'analisi dell'intervisibilità evidenzia il carattere di forte visibilità territoriale dell'impianto, in particolare in relazione ai boschi di Lucci e S. Teresa e ai siti archeologici di Muro Tenente, San Pietro a Crepacore, Malvindi Campofreddo e Muro Maurizio, per i quali, si deve rilevare un impatto visivo non trascurabile, atteso che dalle rispettive aree sarebbero nettamente visibili molte torri.


La ricognizione effettuata nelle aree contermini mette in evidenza l'unitarietà delle componenti paesaggistiche dell'area e attesta la persistenza e la rilevanza dei valori identitari, articolati in aspetti geomorfologici, naturalistici, monumentali e del paesaggio agrario, che hanno determinato la struttura paesaggistica dell'area nell'ambito di un processo di antropizzazione di lungo periodo. L'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali con carattere monumentale e sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del D.lgs 42/2004, si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto.

La realizzazione dell'impianto eolico determinerebbe un impatto anche visivo e introdurrebbe un forte elemento di disturbo nel contesto paesaggistico, in ragione dell'altezza delle torri e della visibilità a lunga distanza, nonché dell'introduzione di elementi con notevole sviluppo verticale estranei ad un'area prevalentemente pianeggiante.

Per quanto attiene gli impatti cumulativi, dall'analisi allegata allo S.I.A. e dalla consultazione degli elaborati, ma anche dalle valutazioni effettuate durante le ricognizioni in situ, si evince che nelle aree contermini la potenziale futura presenza di altri aerogeneratori di Parchi Eolici in fase di istruttoria tutti con altezza compresa tra i 200 e i 250 m, determinerebbero un effetto di cumulo visivo, in ragione dell'addensarsi di aerogeneratori nello stesso bacino visivo, in particolare in relazione ai punti sensibili già ampiamente descritti.

Nell'elaborato in allegato sono evidenziati tutti i parchi eolici attualmente in valutazione nell'area in cui ricadono gli aerogeneratori Enel Green Power. In particolare in giallo sono indicati quelli già esistenti, mentre nei vari colori sono identificabili quelli in valutazione.

Si propone tuttavia una lettura integrata con gli ulteriori campi fotovoltaici esistenti (aree gialle) e in valutazione (aree rosse). In considerazione degli innumerevoli procedimenti in atto, il censimento tanto dei fotovoltaici esistenti quanto di quelli in valutazione è da considerare parziale e in itinere.



Gli aerogeneratori e le opere di connessione dell'impianto in valutazione sono identificabili con il colore azzurro e per facilità di riscontro sono individuati all'interno dell'ovale. È posta in evidenza con linea spessa rossa la core zone delle aree inserite nel progetto di candidatura della VIA APPIA Regina Viarum a patrimonio dell'UNESCO – fonte <http://appiaunesco.cultura.gov.it/appia/>. In particolare si sottolinea la prossimità dell'area di Muro Tenente (estremità orientale della core zone) con le opere in oggetto.

*Si ritiene opportuno infine sottolineare la **presenza diffusa** lungo il Limitone dei Greci, così come nell'area di localizzazione dell'impianto, di **numerosi ed estesi impianti fotovoltaici** che costituiscono, come già rilevato, un elemento di criticità e un ulteriore e significativo detrattore del contesto paesaggistico. Come indicato dalle schede d'Ambito del PPTR, tali aree dovrebbero essere al centro di interventi tesi a riqualificare e non ad aggravare con ulteriori inserimenti, come ad esempio l'impianto eolico di grandi dimensioni oggetto del presente parere che al contrario si configurerebbe come principale detrattore in una zona non ancora interessata da trasformazioni paesaggistiche e da consumo di suolo.*

Con riferimento ai Criteri di inserimento ai sensi della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per il caso specifico della Puglia, in merito ai dati ufficiali comunicati da Terna Spa, si rileva che gli stessi sono fermi al 2012. In proposito si rappresenta quanto riportato nella D.G.R. n. 581 del 02.04.2014 (BURP n. 51 del 15.04.2014) relativa all' "Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti" e ai dati aggiornati al 2013.

In Puglia permane un volume notevole di richieste da parte di soggetti privati per la realizzazione di impianti eolici e il fenomeno insediativo ha raggiunto dimensioni considerevoli. Infatti "la Puglia ha il primato nazionale di potenza installata sia per il fotovoltaico sia per l'eolico e, sommando le due fonti energetiche, la potenza installata in Puglia ammonta a più di 1,5 volte quella della seconda Regione, vale a dire la Sicilia, che ha recentemente disposto una moratoria dei procedimenti autorizzativi [...] a causa degli impatti paesaggistici degli impianti eolici. È significativo osservare, in merito all'Allegato 3, che solo la Puglia presenta una potenza fotovoltaica installata superiore a quella delle 4 maggiori regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna); la Puglia è l'unica Regione ad avere addirittura l'84% della potenza fotovoltaica installata dovuta ad impianti grandi (superiori a 1 MW) e medio-grandi (tra 200 KW e 1 MW)". Inoltre nella medesima D.G.R. n. 581 si sottolinea che nell'allegato 7 "Bilancio energetico regionale 2012", che "la Puglia esporta oltre il 45% dell'energia elettrica che produce ed ancora che la quota di energia prodotta da fonte eolica e fotovoltaica corrisponde al 40% circa dei consumi elettrici complessivi. Nel settore elettrico, pertanto, l'obiettivo medio europeo di coprire il 20% dei consumi con energia da fonti rinnovabili entro il 2020, è stato raggiunto e doppiato in Puglia con 8 anni di anticipo".

Pertanto, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si mette in rilievo il rischio concreto del sacrificio di valori paesaggistici per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato per la produzione di energia elettrica da FER.

Infine la Scrivente rappresenta che ai sensi dell'art. 20, c. 8 del Decreto Legislativo 199 del 08.11.2021 sono considerate aree idonee, tra le altre, con riferimento alla lett. c-quater "fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo".

A conclusione della presente istruttoria, considerato che la presenza dell'impianto eolico causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, valutato l'insieme delle criticità rilevate e richiamate tutte le considerazioni sopra esposte, si ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, pertanto si esprime parere non favorevole alla sua realizzazione.

Per quanto attiene alla tutela archeologica, si prende atto della Proposta di piano di indagini archeologiche presentata dal proponente nell'ambito delle integrazioni documentali. Tuttavia, considerato che, come già esplicitato, il progetto in esame determina impatti sul paesaggio tali da motivare in ogni caso un parere non favorevole e tenuto altresì conto della sussistenza di diffuse interferenze tra le opere in progetto (tutti gli aerogeneratori e diversi tratti del cavodotto) e diverse aree con elevato potenziale archeologico, al fine di non aggravare ulteriormente il procedimento con conseguenti oneri a carico del proponente, si ritiene di non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui ai cc. 8 e ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016. Si fa tuttavia presente che, qualora il procedimento in oggetto, nel cui ambito questa Soprintendenza rilascia le proprie valutazioni in via endoprocedimentale, si concluda con il rilascio di un parere favorevole da parte dell'autorità competente, il progetto dovrà in ogni caso essere sottoposto alle procedure di cui all'art. 25 cc. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016 finalizzate agli approfondimenti dell'indagine archeologica».

CONSIDERATO che il Servizio III – **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 1313 del 31/01/2023 ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

«In riscontro alla nota prot. n. 1870 del 26.07.2022 della SSPNRR relativa all'oggetto, preso atto di quanto relazionato dalla competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce nella nota prot. n. 1746 del 27.01.2023, con cui ha espresso parere non favorevole, questo Servizio III per quanto di competenza, concorda nel considerare l'impianto, incompatibile con la tutela dei valori culturali, in relazione all'alterazione della percezione fisica del patrimonio.

In particolare, relativamente alla tutela del patrimonio architettonico, si evidenzia che la ricognizione dei beni, effettuata entro l'area buffer di 11 Km, riporta un censimento estremamente denso di beni culturali; tra cui si segnalano, oltre le numerose chiese ed opere fortificate di cinte murarie e torri, con tutela dichiarata ed ope legis: •CELLINO SAN MARCO – Palazzo baronale (artt. 10 e 12 Dlgs – 42/2004) - •ERCHIE – Castello – Palazzo Ducale (D.M. 29.03.1991); •LATIANO – Palazzo Imperiali (artt. 10 e 12 Dlgs 42/2004) – Torre del Solise (21.06.1979 – 02.11.1987 – 10.05.1994) – Torre del Solise – Zona di Rispetto (08.05.1999); •MESAGNE – Edificio Casa Taberino (D.M. 06.11.1924) - Torre e mura di cinta (Not. 11.11.1911) – Edificio (Not. 11.11.1911) – Edificio Palazzo Scalera (Not. 11.11.1911) – Edificio Palazzo Cavalieri (D.M. 16.11.1971) – Castello Granafei (D.M. 16.06.1995 rett. 08.04.1998); •ORIA – Castello Svevo – Edificio (02.03.1952) – Episcopio (14.05.1983) – Monastero di San Barbato/San Benedetto (artt. 10 e 12 Dlgs 42/2004); •SAN DONACI – Tempio di S. Miserino o Minervino (D.M. 16.06.1995 rett. 08.04.1998); •SAN PANCRAZIO SALENTINO – Masseria Lamia (D.M. 07.02.1998); •TORRE S. SUSANNA beni architettonici – Castello di conti Filo (D.M. 30.09.1971) – Chiesa S. Pietro delle Torri detta Crepacore (D.M. 25.01.1982 – D.M. 01.08.1985) – Chiesa S. Maria degli Angeli (Galaso) (Decl. 22.04.1986) – Mass. Santoria Vecchia – Cripta di S. Leonardo e S. Giov. Battista (D.M. 18.12.2022) – Mass. Arciprete (D.M. 07.10.2023).

Pertanto si concorda con la Soprintendenza nel ritenere che l'elevata altezza degli aerogeneratori (220 m) e le opere connesse, comporti nel contesto pianeggiante della Piana brindisina, interferenze indirette di intersivibilità, con conseguente notevole disturbo alla valorizzazione culturale dei siti suddetti.»

CONSIDERATO che il Servizio II – **Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 2803 del 28/02/2023, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

«In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 1870 del 26.07.2022, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 1746 del 27.01.2023, assunta agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 1236 del 30.01.2023, si comunica quanto segue.

Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto concerne la tutela archeologica, la suddetta Soprintendenza di Brindisi e Lecce ha rilevato che le opere in progetto ricadono all'interno di un territorio caratterizzato da un "patrimonio archeologico ricco e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze riconducibili a diverse epoche storiche, ma con una prevalenza numerica di testimonianze inquadrabili in età messapica, romana e medievale, che consentono ancora oggi, attraverso una lettura globale e integrata di evidenze materiali e tracce, di documentare l'evoluzione dei paesaggi antichi in relazione al mutare dei sistemi socio-economici del passato". In merito alla documentazione di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1, viene sottolineato che, nonostante le ricognizioni siano state effettuate con un grado di visibilità prevalentemente scarso, gli indicatori raccolti hanno permesso di determinare un rischio archeologico alto per nove aerogeneratori, medio per il decimo aerogeneratore – che viene rivalutato come alto per la prossimità di un'area di frammenti fittili e lapidei nota da bibliografia – e medio-alto per il tracciato del cavidotto. La medesima Soprintendenza, "tenuto conto delle ingenti attività di scavo e di trasformazione del territorio previste ai fini della realizzazione dell'impianto di progetto, alla luce del quadro conoscitivo consolidato nonché degli ulteriori elementi emersi dalla Valutazione del Rischio Archeologico", ha pertanto valutato che le opere in progetto presentano "un elevato rischio di intaccare eventuali depositi archeologici conservati nel sottosuolo".

Vengono inoltre rilevati "potenziali impatti diretti sul patrimonio archeologico tanto per quanto attiene alla localizzazione degli aerogeneratori, quanto in riferimento alle opere di connessione", date le interferenze sia con siti archeologici noti, sia con unità topografiche individuate nel corso delle ricognizioni effettuate per la valutazione del rischio archeologico (elaborato GRE.EEC.R.26.IT.W.35796.00.023.00, siti n. 3, 7, 8, 9, 17, 19, 24, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 43, 46, 53, 54, 64, 65; UT 1, 2, 3, 4), sia con i tracciati del "Limitone dei Greci" e degli assi viari Muro Tenente-Muro Maurizio e Muro Tenente-Mesagne e con l'ipotetico tracciato della via Appia. Viene altresì sottolineata la notevole interferenza visiva con il Parco archeologico di Muro Tenente, "al centro di un pluriennale processo di ricerca, recupero e valorizzazione che costituisce un'eccellenza a livello internazionale", nonché con l'abitato messapico di Muro Maurizio e con i complessi archeologici di San Pietro a Crepacore e di Malvindi-Campofreddo, sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, parte II.

*Ciò considerato, per quanto di competenza, **questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto**, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.*



Si ribadisce che, come sottolineato anche dalla suddetta Soprintendenza nel richiamato parere, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto rimane soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. Del succitato art. 25.»

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società Enel Green Power Puglia S.r.l.

CONSIDERATO che l'intervento in esame consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo eolico costituito da 10 aerogeneratori su torri tubolari di altezza totale di 220 m per una potenza unitaria di 6 MW e una potenza complessiva pari a 60,00 MW, localizzato nei Comuni di Mesagne, Torre Santa Susanna e Latiano (BR). Le fondazioni in c.a. di ciascun aerogeneratore poggiano su un piano di sottofondazione ad una profondità di circa 3,50 m e il plinto è composto dalla sovrapposizione di un elemento cilindrico (diametro pari a 24,5 m e altezza pari a 0,90 m) e un elemento tronco-conico (diametro superiore pari a 6 m e altezza pari a 2,10 m).

Le opere di connessione alla rete elettrica nazionale sono costituite da un cavidotto interrato, della lunghezza complessiva di circa 23 km, realizzato lungo la viabilità di impianto e strade esistenti, e collegano l'impianto alla sottostazione elettrica da realizzare in prossimità della futura SE TERNA "Brindisi-Taranto N2", nel territorio di Latiano.

Inoltre, il progetto prevede la realizzazione e il collocamento delle seguenti opere ed infrastrutture: opere provvisionali quali la realizzazione di piazzole di montaggio, stoccaggio e dismissione per gli aerogeneratori; opere civili di fondazione; opere di viabilità che riguardano sia l'adeguamento di parte della viabilità esistente che nuova viabilità; sistemi di accumulo BESS; cavidotti da realizzarsi per il collegamento tra gli aerogeneratori e la cabina di smistamento (elettrdotto di interconnessione) ubicata all'interno dell'impianto eolico e tra quest'ultima e la stazione di trasformazione (elettrdotto di collegamento), prevista nel Comune di Latiano.



Planimetria di inquadramento generale dell'intervento (da elaborato n. GRE_EEC_D_24_IT_W_35796_00_065_00) e schema aerogeneratore tipo (da elaborato n. GRE_EEC_D_11_IT_W_35796_00_074_00)

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015, a seguito di Accordo di copianificazione (ai sensi dell'art. 143, co. 2, del D.Lgs. 42/2004) tra la Regione Puglia e l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

CONSIDERATO che l'area di impianto ricade nell'Ambito paesaggistico n. 9, "La campagna brindisina", nell'omonima figura territoriale.

CONSIDERATO che l'area d'intervento è localizzata a circa 7 Km dalla Riserva Naturale Regionale Orientata corrispondente ai Boschi di Santa Teresa e dei Lucci, a poco più di 8 km dall'area SIC di "Bosco I Lucci", a 10 Km dall'area SIC "Bosco Curtipetrizzi" che, come indicato nella descrizione strutturale della figura territoriale *La Campagna brindisina*, risaltano sulle ampie radure coltivate a seminativo e *costituiscono significativi relitti della originaria copertura boschiva dell'area rivestendo notevole interesse biogeografico in relazione alla diffusione della quercia da sughero*. Il progetto, inoltre, si trova a circa 9,5 Km dal Comune di Oria, a circa 5 Km dal comune di Latiano, a circa 3 Km dal Comune di Mesagne, a circa 3 Km dal Comune di Torre Santa Susanna e che il paesaggio "di queste aree è caratterizzato per buona parte da terreni con una ricca produzione agricola di qualità (vite e olivo) di cui permangono tracce delle colture tradizionali in alcuni palmenti e trappeti e la coltivazione della vite è organizzata in molti casi secondo le tecniche più tradizionali con impianti ad alberello e nel caso di impianti più moderni, testimonianza di importanti e recenti investimenti, da coltivazioni a spalliera. L'oliveto presente si alterna con le aree coltivate a vigneto e quelle a seminativi; a completare lo scenario paesaggistico rurale, sono censibili un gran numero di masserie dai caratteri architettonici storicizzati e riconducibili a tecniche e morfologie proprie della Terra d'Otranto e che ancora oggi si configurano come il centro di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria", come descritto dalla SABAP territorialmente competente.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP territorialmente competente ha segnalato l'interferenza diretta del cavidotto con le seguenti evidenze archeologiche:

- tracciato viario Muro Tenente-Muro Maurizio (interferenza in più tratti tra WTG-03 e WTG-02);
- tracciato viario Muro Tenente-Mesagne (interferenza in corrispondenza del tratto di cavidotto lungo la SP 73);
- tracciato ipotetico della via Appia e/o di eventuali varianti e diverticoli dell'asse stradale (interferenza nel tratto di cavidotto a est e a nord-est del sito di Muro Tenente, in prossimità della SP 71).

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP territorialmente competente ha segnalato, entro 3 Km dal progetto, la presenza di beni culturali e paesaggistici, nonché ulteriori contesti paesaggistici, come di seguito indicato:

- UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.: l'aerogeneratore WTG-05 è posto a circa 800 m dal Canale delle Torri nel territorio Santa Susanna;

- BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico: gli aerogeneratori WTG-05, WTG-06, WTG-10, WTG-09 e WTG-08 sono collocati rispettivamente a distanza di circa 700 m, 1,6 Km, 1,3 Km, 1,8 Km e 2,1 Km dall'area D.M. 01.08.1985 Torre Santa Susanna PAE 0131 zona Le Torri;
- BP – Zone di interesse archeologico:
 - gli aerogeneratori WTG-02, WTG-01, WTG-04 e WTG-03 sono collocati rispettivamente a ca. 1,3 Km, 1,7 Km, 2,1 Km e 2,3 Km dal bene culturale archeologico “Muro Tenente” (vincolo diretto con D.M. 06.08.1981 e vincolo lett. m, dell’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004);
 - gli aerogeneratori WTG-05, WTG-06, WTG-10, WTG-09 e WTG-08 sono collocati rispettivamente a ca. 1 Km, 1,8 Km, 2 Km e 2,2 Km dalla zona di interesse archeologico in località “S. Pietro a Crepacore” (vincolo diretto con D.M. 24.08.1995 e vincolo lett. m, dell’art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004);
 - l'aerogeneratore WTG-07 è collocato a 3 Km dalla zona di interesse archeologico in località “Muro Maurizio (Masseria Muro)” e a 3,3 Km dalla zona di interesse archeologico in località “Malvindi – Campofreddo” (vincolo culturale con D.M. 20.07.1988).
- UCP – Città consolidata:
 - gli aerogeneratori WTG-01, WTG-02, WTG-03 sono collocati a ca. 3 Km dal nucleo urbano di Mesagne;
 - gli aerogeneratori WTG-10 e WTG-09 sono collocati a ca. 3 Km dal nucleo urbano di Torre Santa Susanna;
- UCP – Strade a valenza paesaggistica:
 - gli aerogeneratori WTG-06, WTG-08, WTG-09 e WTG-10 distano meno di 800 m e gli aerogeneratori WTG-05 e WTG-017 distano circa 1,5 Km dalla SP 51_BR “Limitone dei Greci”;
- La porzione settentrionale dell'impianto (WTG-01, WTG-02, WTG-03 e WTG-04) e le relative opere di connessione ricadono in prossimità, e in talune circostanze interferiscono direttamente, con il tracciato della Via Appia, oggetto di recenti e importanti finanziamenti del Ministero della Cultura.
- Nel tratto terminale del cavidotto di connessione e in prossimità dell'area individuata per la costruzione della sottostazione utente MT/AT si segnala inoltre la presenza, in località Masseria Asciuolo, di una struttura messapica sottoposto a tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 con D.M. 20.07.1989.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce evidenzia che il “Limitone dei Greci” costituisce un’arteria viaria di antica origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni che, dal punto di vista paesaggistico, corrisponde ad un’increspatura geomorfologica estesa da Oria a San Donaci e si offre come punto di vista privilegiato per la fruizione e la lettura del territorio circostante intorno al quale di concentrano numerose e significative evidenze archeologiche sottoposte a vincolo nonché alcune aree a rischio archeologico censite dal PPTR Puglia e diversi siti archeologici noti da bibliografia che testimoniano la frequentazione antropica dell’area sin dalla preistoria.

CONSIDERATO che entro il buffer dei 20 Km, come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 e dalla successiva D.D: n. 162 del 06/06/2014, rientra il cono visuale individuato dal PPTR in Oria, aggregato urbano che sorge in maniera eminente rispetto all’area sub-pianeggiante dove è previsto l’impianto in esame, e che la sua *forma urbis* offre dei punti privilegiati di osservazione del paesaggio circostante, in particolare Piazza Cattedrale, il Castello e le alture di Monte Papalucio, dai quali è possibile abbracciare con un unico sguardo il territorio che dalle coste ioniche nei pressi di Campomarino/Torre delle Moline si estende sino a Porto Cesareo, ivi compresi, quindi, il territorio di San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre Susanna, Avetrana, Manduria per cui l’impatto e l’intervisibilità degli aerogeneratori assumono una valenza esponenzialmente più rilevante.

CONSIDERATO che la ricognizione dei beni nell’area vasta di riferimento riporta un censimento estremamente denso di beni paesaggistici e culturali che contribuiscono a definire un paesaggio “espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” (art. 131 del D.Lgs. 42 del 2004) in cui *“elementi di naturalità come i boschi, i corsi d’acqua e le caratteristiche geomorfologiche sono integrati con la stratificazione storica dell’insediamento umano”*, come rappresenta la SABAP territorialmente competente.

CONSIDERATO che il PPTR, nella citata scheda d’Ambito paesaggistico n. 9 del PPTR– Figura Territoriale *La Campagna brindisina*, rappresenta che: *“Si tratta di un territorio di transizione tra il paesaggio dell’altopiano murgiano e quello della piana salentina, e per questo presenta caratteristiche ibride appartenenti agli ambiti limitrofi soprattutto in corrispondenza dei confini.*

Il paesaggio prevalente è quello della piana brindisina, caratterizzata da ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggiante del paesaggio agrario, la cui variabilità paesaggistica deriva dall’accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria:

- grandi appezzamenti di taglio regolare, con giaciture diverse, a formare un grande patchwork interrotto da grandi radure a seminativo;




- sistema di piccoli appezzamenti con prevalenza di seminativi;
- campi medio-grandi con estesi seminativi e vigneti nei territori depressi bonificati.

Il sistema antropico è caratterizzato da una rete di città storiche di impianto messapico e medievale riconoscibili dai profili dei castelli federiciani e angioini, dalle cupole delle chiese, da un sistema diffuso e rado di masserie, da sporadiche tracce di antichi insediamenti (paretoni e insediamenti rupestri) e da un sistema continuo di torri costiere. Sulla piana spicca il centro di Oria, ubicato sull'increspatura morfologica della paleo-duna che si estende ad arco fino a San Donaci".

CONSIDERATO che l'area di progetto ricade in un territorio perimetrato dal PPTR quale "Paesaggi eccellenti", ovvero "il paesaggio degli ulivi" (cfr. PPTR - 4.2 "Cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale. CTS e aree tematiche di paesaggio"), dove, l'introduzione di elementi così estranei al delicato contesto paesaggistico, ne determinerebbe una trasformazione e un'alterazione in termini di detrimento della qualificazione e dei valori, di percezione sociale, di fruibilità di luoghi e percorsi aventi caratteri identitari di lunga durata.

CONSIDERATO che gli aerogeneratori **WTG 01, WTG 02** ricadono nel Contesto Topografico Territoriale **CTS_1001019 Via Appia Oria Mesagne**, individuato nel PPTR quale uno dei 5 progetti strategici, finalizzato alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali presenti nel nell'ambito territoriale perimetrato che si estende tra Oria, Latiano, Mesagne e si contraddistingue per la concentrazione di siti lungo la Via Appia che, essendo testimonianza della frequentazione dell'area dalla preistoria all'età contemporanea, confermano il ruolo strategico della zona.



Elaborazione GIS PPTR: il progetto in esame è evidenziato in rosso, le aree "Paesaggi eccellenti" in verde e le aree "Contesto Topografico Stratificato" (CTS_1001019 Via Appia Oria Mesagne) in marrone.

RITENUTO necessario, preliminarmente, richiamare la "filosofia" del PPTR che nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.

CONSIDERATO che gli elementi patrimoniali di lunga durata costituiscono l'identità paesaggistica della regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali **invarianti strutturali** (identità territoriale di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (**regole statutarie**) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici, da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali.

CONSIDERATO che nella Sezione A2 – Struttura ecosistemico-ambientale della Scheda d’Ambito n. 9 *La Campagna Brindisina* del PPTR viene indicata, nella figura territoriale “La Campagna brindisina”, quale **criticità delle trasformazioni in atto** la forte pressione antropica esercitata dall’attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando **una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi**.

CONSIDERATO che nella Sezione B.2 della scheda d’Ambito paesaggistico n. 9 – *La Campagna Brindisina* del PPTR viene indicata quale invariante strutturale della figura territoriale *La Campagna Brindisina* “Il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, costituito da:

- vaste aree a seminativo prevalente;

- il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare, di impianto relativamente recente, intervallati da sporadici seminativi;

- le zone boscate o a macchia, relitti degli antichi boschi che ricoprivano la piana (a sud-est di Oria, presso la Masseria Laurito, a nord di S. Pancrazio);

- gli incolti con rocce nude affioranti, che anticipano i paesaggi dei pascoli rocciosi del tavoliere salentino.”, e si ribadisce che la vulnerabilità della figura territoriale è determinata dall’ “alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, **insediamenti industriali, cave e infrastrutture;**” per cui la riproducibilità dell’invariante è garantita “dalla salvaguardia dei mosaici agrari e delle macchie boscate residue”.

CONSIDERATO che nella Sezione B.2 della scheda d’Ambito paesaggistico n. 9 – *La Campagna Brindisina* del PPTR viene indicata quale invariante strutturale della figura territoriale *La Campagna Brindisina* “il complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle culture e attività storiche che hanno caratterizzato la figura, quali: reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e limitoni”, e si ribadisce che la vulnerabilità della figura territoriale è determinata dall’ “Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali” per cui la riproducibilità dell’invariante è garantita “dalla salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi)” e che, pertanto, l’impianto in argomento, qualora realizzato, precluderebbe la possibilità di valorizzazione delle numerose masserie presenti anche in prossimità dell’impianto stesso.

CONSIDERATO che, per quanto sopra descritto, l’impianto eolico in progetto è in grado di alterare le relazioni funzionali storiche, visive, culturali e simboliche che caratterizzano la struttura della figura territoriale di riferimento data la sua posizione, estensione e le sue caratteristiche costruttive.

CONSIDERATO che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati alla procedura di VIA dalla normativa nazionale e regionale vigente, ovunque siano essi localizzati, l’obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR, in quanto definiti dalle stesse norme quali “interventi di rilevante trasformazione territoriale” nonché il rispetto della normativa d’uso di cui alla sezione C2 delle schede d’ambito, anticipata alla fase di VIA ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento con il fattore ambientale “paesaggio”.

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Normativa d’uso** contenuta nella **Sezione C2** della scheda d’Ambito paesaggistico n. 9 – *La campagna brindisina*, l’impianto proposto non è coerente con l’Obiettivo di qualità paesaggistica riferito alle **Componenti dei paesaggi rurali**, volto a “riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici” salvaguardando “l’integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l’ambito”, attuando la direttiva che impone anche ai privati di limitare “ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole”, con l’Obiettivo di qualità volto a “promuovere il recupero delle masserie, dell’edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco”, tutelando e promuovendo “il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto”, attuando la direttiva che impone anche ai privati di promuovere “azioni di salvaguardia e tutela dell’integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell’edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza”, nonché con l’Obiettivo di qualità volto a “valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo”, valorizzando “i sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali”, attuando la direttiva che impone anche ai privati di promuovere “la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, **attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale**”. A tal proposito, la prossimità e l’incidenza diretta degli aerogeneratori di progetto con il **CTS _1001019 Via Appia Oria Mesagne**, sopra evidenziata, non ne consente la conservazione e valorizzazione.

CONSIDERATO che, con riferimento alla Normativa d’uso contenuta nella Sezione C2 della scheda d’Ambito paesaggistico n. 9 – *La campagna brindisina*, l’impianto proposto non è coerente con l’Obiettivo di qualità

paesaggistica riferito alle **Componenti visivo percettive**, volto a “salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata” salvaguardando e valorizzando “le componenti delle figure territoriali dell’ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità” attuando la direttiva che impone anche ai privati di impedire “le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali”, con l’Obiettivo di qualità volto a “valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo”, salvaguardando, riqualificando e valorizzando i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell’ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali.”, attuando la direttiva che impone anche ai privati di impedire “modifiche allo stato dei luoghi che interferiscano con i cono visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama”, nonché salvaguardando, riqualificando e valorizzando “i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell’ambito.”, attuando la direttiva che impone anche ai privati di valorizzare “le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell’ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche”.

RITENUTO utile richiamare il comma 3 dell’art. 37 delle NTA del PPTR: “Essi [gli obiettivi di qualità] indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e **privati**, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all’interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo”, al fine di evidenziare la necessità del rispetto degli Obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dalla Regione Puglia (e condivisi da questo Ministero) per dare attuazione al proprio piano paesaggistico.

RITENUTO di dover evidenziare che, per quanto riguarda la componente paesaggio, l’impatto paesaggistico dell’impianto eolico proposto non può essere limitato a quello visivo, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avranno a seguito della sua realizzazione, che modificherà un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico culturale, in un’area di natura “industriale”, determinando quindi un’incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e gli obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree.

CONSIDERATO che il Proponente, a conclusione delle valutazioni effettuate in merito agli impatti dell’impianto proposto sul paesaggio, ha riferito che *il progetto del parco eolico è pensato in conformità alle linee di paesaggio, in modo da ottenere una integrazione tra le opere in progetto e le componenti paesaggistiche, creando un paesaggio nuovo e comunque armonico rispetto al paesaggio naturale e antropico, come auspicato dallo stesso scenario strategico di Piano* (cfr. Relazione paesaggistica).

RITENUTO, a tal proposito, di dover evidenziare che le *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile* di cui all’elaborato 4.4.1, parte dello Scenario strategico del PPTR, in realtà raccomandano la localizzazione degli impianti eolici di grande taglia in *territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione* o nelle *aree industriali pianificate*, compatibili cioè con la natura tecnologica e industriale dell’impianto eolico stesso e non in un ambito rurale a vocazione prettamente agricola, connotato da valori e beni paesaggistici e culturali nei quali si riconoscono ancora tutti i segni territoriali di lunga durata.

CONSIDERATO, pertanto, che l’area scelta per la localizzazione dell’impianto (diversamente da quanto indicato nelle citate *Linee guida* di cui al PPTR) non è il risultato di una ponderata valutazione tra territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione compatibili con la natura tecnologica dell’impianto eolico e, come tali, oggetto di possibile riqualificazione attraverso un accurato studio progettuale di qualità.

RICHIAMATO quanto indicato dalla competente Soprintendenza ABAP in merito alla vocazione dei territori interessati dall’intervento in questione, laddove riferisce che tali aree sono oggetto di investimenti indirizzati alla produzione di uva destinate alla vinificazione (impianti esistenti ad alberello e nuovi impianti principalmente a spalliera) principalmente per le produzioni di eccellenza quali il Negroamaro, il Primitivo e il Salice Salentino.

RICHIAMATO, a tal proposito, il comma 3, dell’art 6 delle NTA del PPTR: “*Le Linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme.*”

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell’impianto eolico in effetti proposto.

RIBADITO, quindi, che il progetto proposto non tiene conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola di valore paesaggistico e *non in aree industriali pianificate*, né in territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione, come raccomandato dal PPTR e, pertanto, non è coerente con quanto raccomandato dalle *"Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Part I"*.

CONSIDERATO, pertanto, che la realizzazione dell'impianto eolico proposto contribuirebbe ad accentuare una delle criticità rilevate nella Scheda dell'Ambito paesaggistico n. 9, producendo un impatto significativo anche sulla qualità percettiva del paesaggio rispetto alla quale l'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale (in alcuni casi caratterizzati da beni culturali con carattere monumentale e sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del D. Lgs 42/2004), si configura come un significativo elemento di criticità del progetto, generando una percezione distorta degli elementi che caratterizzano il contesto rurale storicamente stratificato, ponendosi gli stessi aerogeneratori quali forti attrattori in ragione della loro notevole altezza e della visibilità a lunga distanza, data anche la morfologia territoriale prevalentemente pianeggiante.

CONSIDERATO E VALUTATO che anche l'area BESS, insieme alla realizzazione della nuova stazione elettrica Terna, determinano un significativo e negativo impatto sul paesaggio con l'introduzione di manufatti di natura industriale estranei al contesto paesaggistico, caratterizzato da vaste estensioni di seminativo su terreni pianeggianti e caratterizzati dalla profondità degli orizzonti.

CONSIDERATO e condiviso il parere endoprocedimentale del 27/01/2023 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per città metropolitana di Brindisi e Lecce, che ha ritenuto che l'opera *"si configura come un elemento detrattore del paesaggio, che contrasterebbe con le azioni di valorizzazione del rilevante patrimonio culturale presente nell'area, specie con riferimento ai numerosi siti dislocati lungo il "Limitone dei Greci" e la via Appia, e con la tutela del carattere rurale del contesto"* causando *"una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari"* ritenendo, quindi, *"l'opera in oggetto non compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata"*.

RICHIAMATO quanto evidenziato dalla competente Soprintendenza In merito agli aspetti archeologici, evidenzia, inoltre, *"l'intervento in oggetto si inserisce evidentemente all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze riconducibili a diverse epoche storiche, ma con una prevalenza numerica di testimonianze inquadrabili in età messapica, romana e medievale, che consentono ancora oggi, attraverso una lettura globale e integrata di evidenze materiali e tracce, di documentare l'evoluzione dei paesaggi antichi in relazione al mutare dei sistemi socio-economici del passato"*. Riferisce quindi che nell'area d'intervento *"si registra, inoltre, la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo la viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi e/o medievali"*.

CONSIDERATO che, così come rappresentato dalla SABAP territorialmente competente, *con riferimento agli impatti diretti sul patrimonio archeologico derivanti dalla realizzazione delle opere in esame (...) l'area ha restituito evidenti e manifesti indicatori archeologici"* tali da determinare la definizione di **un rischio archeologico ALTO per nove aerogeneratori e MEDIO per un aerogeneratore sul totale dei dieci in progetto**. Un grado di **rischio archeologico ALTO o MEDIO** è inoltre individuato per gran parte del tracciato del cavidotto, in ragione della diretta interferenza o della stretta prossimità con evidenze di interesse archeologico, con la sola eccezione rappresentata da un breve tratto immediatamente a nord dell'agglomerato urbano di Latiano, per il quale viene definito un livello di rischio BASSO.

CONSIDERATO che la conservazione e tutela del patrimonio archeologico, descritto dalla competente Soprintendenza, non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto (sebbene in questo caso la Soprintendenza ABAP ha rilevato anche una interferenza diretta del progetto su detto patrimonio) rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia.

CONSIDERATO, in conclusione, che, anche quando si dovessero escludere incidenze dirette del progetto con beni o strutture archeologiche eventualmente conservate nel sottosuolo (a seguito di esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell'allora vigente art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 od oggi art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023) la realizzazione del progetto di cui trattasi costituirebbe comunque un ulteriore elemento di diretta alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni archeologici presenti nel suo ambito e nelle più immediate vicinanze del proposto impianto industriale.


CONSIDERATO che l'impianto eolico proposto, per quanto sopra esposto, è in grado di alterare la percezione del contesto paesaggistico compromettendo così la godibilità unitaria di un territorio contraddistinto dalla profondità degli orizzonti e dall'estensione dei campi coltivati che costituiscono gli elementi distintivi e identitari di quel paesaggio; caratteristiche queste che consentono ancora oggi di leggere le trame insediative di diversi sistemi di organizzazione del territorio, di elevato valore culturale derivante dalla sua millenaria utilizzazione nelle forme dell'attività pastorale ed agraria e dai segni e dalle qualificanti testimonianze del passato, che lo stesso territorio ancora conserva e che, nell'insieme, costituiscono la specificità qualitativa identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto, ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che per quanto attiene alla competenza di questo Ministero in materia di "aree idonee", in via preliminare, si ritiene necessario chiarire che la stessa si riferisce alle sole ipotesi di cui alle lettere c-ter) e c-quater) dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 rispetto alle quali è tenuto a verificare rispettivamente:


- con riferimento alla lettera c - ter) l'"assenza di vincoli ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- con riferimento alla lettera c - quater) l'eventuale interferenza diretta dell'impianto proposto con il perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, nonché con la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c - bis), c - ter).

CONSIDERATO che pertanto, con riguardo alla competenza di questo Ministero della cultura e con riferimento alla lett. c-quater dell'art. 20, co. 8, del D. lgs. 199 del 2021, **tutti gli aerogeneratori proposti sono localizzati ad una distanza inferiore a 3 km**: dal bene paesaggistico, tutelato ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42 del 2004, con il D.M. 01/08/1985 (*Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Santa Susanna – Scheda PAE 0131*) e dai **vincoli archeologici diretti**, ovvero dai beni culturali di cui alla Parte II del D. lgs. 42 del 2004, (D.M. 06/08/1971 *Muro Tenente - ARC0232* e D.M. 24/08/1995 *S. Pietro a Crepacore - ARC0256*), come rappresentato dall'immagine sotto riportata e per questo incompatibili con la relativa tutela sulla base di quanto emerso dall'istruttoria condotta dal Ministero della cultura:




Elaborazione GIS: in celeste la fascia di rispetto del bene paesaggistico ex art. 136 del D. lgs. 42 del 2004 e in arancio i buffer di rispetto dei beni culturali di cui alla Parte II dello stesso decreto legislativo, ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c-quater del D. lgs. 199 del 2021.





Elaborazione Terna S.p.A. per Richieste di connessione in Puglia al 31/03/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per **88,33 GW** ed un grafico che pone in risalto la maggiore concentrazione di FER in Puglia rispetto alle altre regioni.

RILEVATO che i dati relativi alle nuove richieste di connessione a TERNA di impianti FER ha raggiunto al 31/03/2024 già **118,51 GW** nell'area SUD (regioni Puglia, Basilicata e Molise), ovvero circa 5,84 volte rispetto a quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55 (v. immagine successiva):



Elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 nel **SUD** (regioni Puglia, Basilicata e Molise), con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per **118,51 GW** rispetto ai **20,27 GW** preventivati come necessari per il predetto target.

RITENUTO di dover evidenziare che un'adeguata pianificazione delle FER e quindi anche degli impianti eolici, supportata dal procedimento della VAS, ancorché attuata oggi ad avvenuta "saturazione dei siti", consentirebbe a questa Amministrazione una più completa e definitiva valutazione delle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito di ponderate e preventive valutazioni in merito alla localizzazione di nuovi impianti nelle aree rimaste libere e, soprattutto, in quelle vocate ad ospitare tali impianti, tenendo conto quindi anche della capacità di carico di tali aree.

CONSIDERATO che l'impianto eolico in esame si inserirebbe in un paesaggio già interessato da altri impianti di energia rinnovabile e che quindi l'impatto visivo cumulativo a breve, media e lunga distanza, nel complesso delle opere previste, sarebbe rilevante, in rapporto alla struttura storico-culturale e percettiva descritta nei punti precedenti.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *"E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 3-*ter*, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *"1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ..."*.

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che *"... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ..."*.

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che *"... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14"*.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società Enel Green Power Puglia S.r.l.

RITENUTO di aderire al parere endoprocedimentale del 27/01/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce.

CONSIDERATI i contributi istruttori della U.O. DG ABAP Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui alla nota del 28/02/2023 e della U.O. DG ABAP Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, espresso con nota del 31/01/2023.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che il presente parere tecnico istruttorio non contiene, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinqies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto per quanto dichiarato dal Proponente in merito alla non interferenza del progetto con beni paesaggistici di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con il parere endoprocedimentale del 27/01/2023; visto il contributo istruttorio U.O. DGABAP-Servizio II della

Soprintendenza speciale per il PNRR del 28/02/2023; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 31/01/2023; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per l'intervento ***Impianto eolico composto da 10 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, per un totale di 60 MW, con 30 MW di sistema di accumulo***, da realizzare nei comuni di Mesagne (BR), Torre Santa Susanna (BR) e Latiano (BR), presentato dalla Società Enel Green Power Puglia S.r.l.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Flavia Marinos

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Carmela Iannotti



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
Dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
13.06.2024 17:58:51
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

O = Ministero
della cultura
C = IT

